



Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2025

**Da Gaza all’Italia:
genocidio, “legicidio”
e derive anticonstituzionali**

di Luigi Daniele

EDITORIALE SCIENTIFICA

DA GAZA ALL'ITALIA: GENOCIDIO, “LEGICIDIO” E DERIVE ANTICOSTITUZIONALI

di Luigi Daniele

Professore associato di Diritto internazionale

Università degli Studi del Molise

SOMMARIO: 1. DIRITTO, DEMOCRAZIA E GUERRA, DALLA COSTITUENTE AL GENOCIDIO: 1.1 L'ORDINAMENTO ITALIANO, CITTADINO DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE; 1.2. DALLA “RINUNCIA” AL “RIPUDIO” DELLA GUERRA; 1.3 CAPOVOLGERE IL RAPPORTO TRA DEMOCRAZIA E GUERRA: IL GRANDE RITORNO DEL DISCORSO COLONIALE; 1.4 DEMOCRAZIA SENZA DIRITTO: IL “LEGICIDIO” DI GAZA; 1.5 LEGICIDIO CONTRO COSTITUZIONE; 2. IL GENOCIDIO NEGLI ANNUNCI: «DISTRUGGERE GAZA», LE «EPIDEMIE» CHE «AVVICINERANNO LA VITTORIA» E I «NEONATI TERRORISTI»: 2.1 PRESIDENTE, PRIMO MINISTRO E MINISTRI ISRAELIANI: GUERRA CONTRO «AMALEK», OVVERO «NON ESISTONO CIVILI INNOCENTI»; 2.2 IL GENERALE EILAND: TUTTA LA POPOLAZIONE «PARTE DELL'INFRASTRUTTURA TERRORISTICA»; 2.3 PARLAMENTARI ISRAELIANI, TRA BAMBINI CHE «SE LA SONO CERCATA» (DALL'OPPOSIZIONE) E NEONATI «TERRORISTI» (DALLA MAGGIORANZA); 3. IL GENOCIDIO NEI MEZZI E METODI DI CONDUZIONE DELLE OSTILITÀ: «SEI HIROSHIMA» SU 2,3 MILIONI DI CIVILI E BAMBINI SEGREGATI IN 365 CHILOMETRI QUADRATI: 3.1 DALLE PAROLE AI FATTI: BOMBE DA UNA TONNELLATA SU CAMPI PROFUGHI E «ZONE SICURE»; 3.2 «OGNI MOSCHEA, OGNI SCUOLA, OGNI CASA» UN «OBBIETTIVO MILITARE»: LA DISTRUZIONE DI OGNI INFRASTRUTTURA ESSENZIALE ALLA SOPRAVVIVENZA DELLA POPOLAZIONE CIVILE; 3.3 LE EVIDENZE PUBBLICHE DI PROIETTILI ALLA TESTA E AL PETTO DI BAMBINI MINORI DI 5 ANNI; 3.4 LA DISTRUZIONE DEL SETTORE SANITARIO E LE STRAGI DI PARAMEDICI; 3.5 FAME, SETE E MALATTIE: MAI COSÌ MINUZIOSAMENTE ORGANIZZATE E AMMINISTRATE DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE; 3.6 LE REALI PROPORZIONI DEL GENOCIDIO: ANCORA IGNOTE; 4. PERCHÉ GENOCIDIO (E NON “SOLO” CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L’UMANITÀ)?: 4.1 I CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L’UMANITÀ; 4.2 LE ORIGINI E LO STATUTO GIURIDICO DEL GENOCIDIO; 4.3 IL CONSENSO INTERNAZIONALE SUL CRIMINE DI GENOCIDIO A GAZA; 5. L'EQUIVOCO ALLA BASE DELL'ESCLUSIONE DEL GENOCIDIO A GAZA: CONFONDERE IL DOLO SPECIFICO DEL CRIMINE CON UN INTENTO DI DISTRUZIONE “GRATUITA” DEL GRUPPO VITTIMA; 6. I DISPOSITIVI DI NEGAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DEL GENOCIDIO: «LEGITTIMA DIFESA» CONTRO UN «INTERO POPOLO» DI «SCUDI UMANI» E «DANNI COLLATERALI»; 7. I TENTATIVI DI DESTRUTTURARE LO STATUTO GIURIDICO DEL CRIMINE GENOCIDIO COME ATTACCO (NON OMAGGIO) ALLA MEMORIA DELL’OLOCAUSTO; 8. LA VIOLENZA DESTITUENTE CONTRO IL DIRITTO INTERNAZIONALE COME ATTACCO ALLA COSTITUZIONE.

1. Diritto, democrazia e guerra, dalla costituente al genocidio

Quando all’Assemblea costituente si discussero gli attuali articoli 10 ed 11 della Costituzione, la discussione che accompagnò l’approvazione delle formulazioni correnti fu un esemplare capitolo della confluenza, nella Carta fondamentale, delle autentiche aspirazioni universalistiche delle grandi culture politiche e giuridiche dell’Italia repubblicana.

Nella prima formulazione dell’articolo dieci approvata dalla rilevante sottocommissione, si leggeva «Le norme del diritto delle genti, generalmente riconosciute, sono considerate *parte integrante* del diritto della Repubblica». Anche il Comitato di redazione aveva accettato inizialmente questa formulazione, prima di approvare il testo attuale, risultato di un emendamento proposto da Perassi. Perassi spiegò, sulla scorta della dottrina tedesca che criticava la formulazione dell’articolo 4 della Costituzione di Weimar, che l’emendamento aveva una funzione tecnica, cioè quella di riconoscere che la norma internazionale non diventa essa stessa, così com’è, parte dell’ordinamento italiano, ma determina piuttosto la creazione nel diritto interno di una norma domestica corrispondente, che si inserisce nella trama costituzionale dell’ordinamento italiano, con le sue specificità (fu così che il concetto di “trasformatore permanente” di Perassi si legò indissolubilmente alla comprensione della funzione dell’articolo dieci della Costituzione)¹. Si ritenne, inoltre, che il concetto dell’ordinamento nazionale che “si conforma” alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute meglio riflettesse l’orientamento prevalente nella prima sottocommissione, in cui molti indicavano la necessità di considerare l’ordinamento internazionale come dotato di carattere originario.

1.1. L’ordinamento italiano, cittadino dell’ordinamento internazionale

Proprio specificando cosa dovesse intendersi per “originario”, Dossetti, autore della formulazione iniziale, indicò di avere inteso indicare un ordinamento giuridico dotato di “asseità”, cioè di un essere a sé: «un ordinamento per sé stante, il cui fondamento non deriva dal

¹ T. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, Padova, 1957, p. 29.

riconoscimento di un altro ordinamento»². Dossetti dichiarò di essersi ispirato agli studi degli internazionalisti Ago e Morelli, essi stessi relatori presso la sottocommissione. Ago e Morelli illustrarono i tre procedimenti possibili di adattamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, cioè ordinario, a mezzo di legge nazionale contenente tutte le norme di un trattato, o con dichiarazione di esecutività all'atto di ratifica del trattato stesso, o automatico, a mezzo di una norma di raccordo nell'ordinamento nazionale per effetto della quale la presenza di una norma internazionale comporta come conseguenza immediata il sorgere di una norma interna corrispondente. Entrambi gli studiosi sostennero la necessità di un adattamento automatico³. La sottocommissione, discutendo le opzioni, si orientò nel senso dell'adattamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generale, optando per la dichiarazione di esecutività per il diritto dei trattati.

Attraverso il raccordo dell'adattamento automatico, quindi, sorgono nell'ordinamento nazionale norme corrispondenti a quelle di diritto internazionale generale, a cui possono ricondursi il diritto internazionale consuetudinario e, all'apice della gerarchia delle fonti dell'ordinamento internazionale, quello che oggi identifichiamo come *ius cogens*, ovvero norme perentorie di diritto internazionale contro cui non sono ammesse deroghe. È questo il caso dell'articolo 2(4) dello Statuto delle Nazioni Unite, che proibisce la «minaccia o l'uso della forza armata contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di altri stati, o in modo altrimenti incompatibile coi fini delle Nazioni Unite»⁴ (tale proibizione cogente rileva specificamente, come si vedrà, ai fini della presente analisi).

La centralità del rifiuto della guerra alla Costituente determinò, a Statuto delle Nazioni Unite già entrato in vigore (il 24 ottobre del 1945), una intensa discussione, a partire dal dicembre del 1946, sull'attuale articolo 11 della Costituzione.

² V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori*, Milano, 1976, p. 59.

³ V. Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, *Relazione all'Assemblea costituente*, Vol. I – Problemi costituzionali, organizzazione dello Stato, Roma, 1946, pp. 74 -76 e Atti dell'Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, seduta del 24 gennaio 1947.

⁴ Art. 2(4), *Charter of the United Nations*, 24 October 1945, XV UNCIO 335, emendamenti in 557 UNTS 143, 638 UNTS 308 e 892 UNTS 119.

1.2. Dalla “rinuncia” al “ripudio” della guerra

La prima sottocommissione proponeva il testo, adottato all'unanimità «La Repubblica rinunzia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla difesa e alla organizzazione della pace».

Su questa prima formulazione, Crispo rilevò l'inesattezza della formula della rinuncia. Affermò: «In rapporto al carattere democratico della Costituzione penso che debba ripugnare al sentimento democratico – dico di proposito: sentimento democratico, cioè spirito democratico – il pensiero di una guerra intesa come strumento di conquista o di offesa della libertà degli altri popoli. Epperò, esaminando l'articolo 4, osservo che l'espressione usata “L'Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli” non riproduce esattamente il concetto di repugnanza morale per una guerra di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli. [...] Il termine “rinuncia” richiama subito l'idea di un diritto o di una facoltà. Si rinuncia, difatti, ad una facoltà o si rinuncia ad un diritto. E mi sembra inconcepibile che si possa dire che lo Stato democratico abbia il diritto di intraprendere una guerra di conquista»⁵.

Alcuni costituenti, come Pieri, diffidenti sulle possibilità concrete delle Nazioni Unite di prevenire nuove guerre tra grandi potenze, insisterono sulla necessità di passi più decisi in senso federalista europeo, a loro avviso unica possibilità effettiva di prevenzione della guerra. Tra i pochi interventi contrari all'inserimento in Costituzione del principio di rinuncia alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali si distinsero quelli di Bencivenga e Russo Perez, che segnalarono la potenziale inefficacia dell'articolo stesso e la necessità di affrontare in modo diverso il tema della guerra giusta. In senso opposto, Damiani rappresentò con nettezza lo spirito di rifiuto della violenza bellica che avrebbe dovuto trovare il suo sigillo formale nell'articolo: «Noi rinunziamo alla guerra; non vogliamo più sentirne parlare. Vogliamo lavorare pacificamente; non vogliamo più la violenza. E quest'odio alla violenza, questo odio alla guerra sarà appunto l'orientamento nuovo del popolo. Ci può essere il pugno nell'occhio; ma il pugno nell'oc-

⁵ Atti dell'Assemblea costituente, Assemblea plenaria, seduta del 13 marzo 1947, p. 2036.

chio non fa onore a chi lo dà; e chi lo riceve potrà difendersi: allora è legittima la sua difesa. Però dobbiamo sostenere sempre la negazione dell'atto di violenza, bisogna sentire la ripugnanza più acuta per l'atto di violenza. E questo è il compito della nostra scuola: educare gli uomini alla concordia, facendo nascere e fiorire nel loro animo l'odio per qualsiasi forma di sopraffazione»⁶. Nello stesso spirito, un impulso decisivo verso l'attuale formulazione venne da Treves, che dichiarò: «[N]oi, onorevoli colleghi, vorremmo qualche cosa di più in questo articolo 4 [attuale 11]; vorremmo un'affermazione più decisa. Noi auspicheremmo che l'Italia desse l'esempio con questo articolo di quel futuro diritto internazionale, e ancor più direi, costume democratico internazionale, che desideriamo possa un giorno reggere un mondo migliore e più giusto. Vorremmo vedere nell'articolo 4 incorporato il principio che la Repubblica non ricorrerà alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. Se l'articolo 4 ha un senso, effettivamente esso deve superare questa astratta formulazione che condanna le guerre di conquista, specialmente in questa situazione politica e generale, specialmente dopo quello che è successo in questi ultimi anni, la tragedia di cui siamo ancora tutti pervasi e di cui ancora tutti soffriamo le conseguenze. [...] Nella situazione internazionale in cui viviamo, in questo urto di blocchi giganteschi in questo scatenarsi di sfiducia e di interessi reciproci, può essere un nobile compito, per noi italiani, proprio quello di parlare della ragione. [...] Vorremmo che esso fosse un'affermazione positiva sul piano internazionale e un'effettiva garanzia di pace, di quella pace» raggiungibile, a detta del deputato socialista, solo «quando gli italiani, oltre che cittadini della Repubblica democratica dei lavoratori, si sentiranno anche effettivamente cittadini del mondo»⁷. Altri interventi, in senso concorde a quello di Treves, individuarono nel rifiuto della guerra e nella necessità di affermarlo positivamente un carattere fondativo della Repubblica. Fu così che dalla formula della "rinuncia" alla guerra, proposta dalla sottocommissione, si giunse a quella attuale del "ripudio", approvata nel marzo del '47. Conformazione all'ordinamento internazionale e ripudio della guerra come strumento di offesa diventano dunque pilastri dell'ordinamento repubblicano.

⁶ Atti dell'Assemblea costituente, Assemblea plenaria, seduta dell'8 marzo 1947, p. 1922.

⁷ Atti dell'Assemblea costituente, Assemblea plenaria, seduta del 17 marzo 1947, p. 2207.

1.3. Capovolgere il rapporto tra democrazia e guerra: il grande ritorno del discorso coloniale

Questi cenni risultano utili ad inquadrare la tesi di questa riflessione, cioè che non sia possibile concorrere a distruggere la normatività⁸ dell'ordinamento internazionale, a partire dalla portata universale delle sue proibizioni e prescrizioni fondamentali sull'uso della forza armata, senza colpire simultaneamente la tenuta dell'ordinamento costituzionale repubblicano. È in questo senso, a parere di questa analisi, che l'assedio israeliano a Gaza, i crimini internazionali contro la sua popolazione civile (di cui si argomenterà la qualificazione giuridica come genocidio) e le posizioni e politiche dell'Italia in merito assumono un rilievo centrale come apice del processo di decostituzionalizzazione⁹ del sistema politico e dell'informazione, nell'ambito di una complessiva offensiva occidentale, mai così frontale, contro la legalità internazionale.

Le forze di governo e parte delle forze di opposizione del nostro paese, ampi settori della stampa, una parte del mondo accademico, hanno infatti sostenuto per quasi due anni che i continui massacri di civili palestinesi cui il mondo ha assistito sconcertato fossero, in buona sostanza, legittimati dalla natura "democratica" del regime che se ne è reso responsabile e da quella "terroristica" dell'intera società che ne è stata vittima¹⁰. Questa colpevolizzazione di un intero gruppo nazionale, di 2,3 milioni di persone, per i crimini di alcuni commando, forman-

⁸ J. RAZ, *Normativity: The Place of Reasoning*, *Philosophical Issues*, 25(1), 2015, pp. 144-164; C. M. KORSGAARD, *Le origini della Normatività*, Pisa, 2014.

⁹ L. FERRAJOLI, *Poteri Selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Roma, 2011, e ID., *L'alleanza perversa tra sovranismi e liberismo*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2019, p. 5.

¹⁰ È questa, a conti fatti, la fondamentale premessa dello schema discorsivo per cui qualsiasi forza o argomento pro-Israele siano democratici, mentre qualsiasi forza o argomento per i diritti dei palestinesi siano terroristici, per cui anche centinaia di associazioni italiane per la pace e l'egualianza diventano sui quotidiani cd. «galassia pro-Hamas» (cfr. LA REPUBBLICA, *La galassia pro Hamas contro il divieto del Viminale: "Il 5 ottobre corteo a Roma, saremo 30 mila*», 1 ottobre 2024, titolo poi modificato, rendendosi conto della gravità dell'episodio, in *La galassia pro Palestina contro il divieto del Viminale [...]*). Questa premessa, che non manca di brandire il tema dell'antisemitismo, si rivela (forse inconsapevolmente) propositiva persino di esenzializzazioni razziali del mondo non occidentale, addirittura additato come sprovvisto di "senso di umanità" («Le migliaia di morti civili a Gaza sono una tragedia che scuote le coscienze. Ma le scuote solo in Occidente, dove esiste una civiltà giuridica e

te cruciale del discorso eliminazionista delle forze al potere in Israele, è stato riprodotto, come si vedrà, nel dibattito di molti paesi occidentali. Nei rilevanti messaggi si manifestano, e rianimano, le più macabre ombre coloniali delle guerre di conquista, senza limiti morali e legali quando combattute contro quelli che i razzismi ottocenteschi individuavano come popoli di "selvaggi", "barbari", "non civilizzati"¹¹.

Gli assi del discorso coloniale vengono riesumati e attualizzati a partire da questa designazione della popolazione di Gaza come collettivamente priva di "innocenza"¹², rispetto alla quale non varrebbero le norme universali di protezione dei civili dalla violenza armata, né il diritto di legittima difesa, né il diritto inalienabile all'autodeterminazione che spettano agli altri popoli, a cominciare da quello israeliano.

Contemporaneamente, l'appello di questo fronte, anche in Italia, ad inquadrare Israele come impegnato in una guerra a "difesa della democrazia", se non "della civiltà", capovolge completamente, dal centro del dibattito pubblico, la concezione del rapporto tra diritto e guerra che confluì nelle codificazioni internazionali del Secondo Dopoguerra e quella del rapporto tra democrazia e guerra che confluì negli articoli 10 e 11 della Costituzione: non più una democrazia che si distingue dai modelli autoritari e totalitari per lo sforzo fondativo di giungere alla pace attraverso il diritto, di limitare normativamente la guerra con proibizioni inderogabili, sia nel senso del ricorso ad essa, sia nel senso delle sue modalità di conduzione¹³; piuttosto, agli antipodi, una democrazia che, in quanto tale, avrebbe tutto il diritto di regredire a immaginare la "sicurezza" del proprio popolo in forme che ammetterebbero, o addirittura esigerebbero, la sostanziale cancellazione dei diritti di altri popoli e persino della loro stessa sopravvivenza come gruppi nazionali¹⁴. In tutta evidenza, infatti, nessun gruppo nazionale può sopravvivere come tale se ridotto a somma di comunità segregate,

un senso di umanità», suggerisce S. FOLLI, *Antisemitismo. Se il PD non vede il ritorno dell'odio*, in *la Repubblica*, 2 ottobre 2024).

¹¹ V. F. MEGRET, *From "savages" to "unlawful combatants": a postcolonial look at international humanitarian law's "other"*, in A. ORFORD (a cura di), *International Law and Its Others*, Cambridge, 2009, pp. 265-317.

¹² V. sotto, par. 2.

¹³ G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, in *Costituzionalismo.it*, Quaderno 4 – Atti del Seminario di Roma, 1° aprile 2022, Napoli, 2022.

¹⁴ INTERNATIONAL CRISIS GROUP, *Sovereignty in All but Name: Israel's Quickening Annexation of the West Bank*, *Middle East Report* N° 252, 9 ottobre 2025.

senza cittadinanza e senza diritti, in una patria intanto denazionalizzata, colonizzata e annessa da una potenza occupante.

1.4. Democrazia senza diritto: il “legicidio” di Gaza

In questo grande ritorno del discorso della diseguaglianza alle sue forme più estreme, quelle del colonialismo premoderno, tanto più si dichiara la sacralità inviolabile del diritto all'autodeterminazione del popolo israeliano, tanto più se ne nega la titolarità al popolo palestinese, eventualmente suggerendo di attribuire ai palestinesi stessi le responsabilità storiche per la spoliazione, a partire da quello all'autodeterminazione¹⁵, di tutti i propri diritti¹⁶. Questa attualizzazione del discorso coloniale si è di fatto istituzionalizzata, anche in Italia, per quasi due anni. La spinta a questa istituzionalizzazione antigiuridica e anti-universalista dell'antitesi coloniale tra civilizzati da proteggere, da un lato, e sterminabili che si possono (o devono) lasciar cancellare, dall'altro, non è venuta da frange marginali e radicali della politica e della stampa, ma, almeno per lungo tempo, da numerosissime voci che nel nostro dibattito pubblico si identificano come democratico-liberali. Attorno all'abisso di Gaza, in altre parole, un abisso che segnerà per sempre la storia di questo secolo¹⁷, sono saltate le tradizionali divisioni del dibattito. Non sono più forze xenofobe e post-fasciste a plaudire alla disponibilità israeliana ad «usare della forza fino in fondo», anche il fondo cd. «umanissimo della vendetta»¹⁸, ma forze che si rappresentano come moderate e riformiste. L'attualizzazione degli ordini del discorso del colonialismo e dei genocidi coloniali, dunque, con vette di

¹⁵ «L'autodeterminazione palestinese fallì all'origine per carenza di maturità evolutiva o perfino per alterità nei confronti del concetto di Stato moderno autonomo e indipendente, basato su un'identità positiva del proprio essere sociale. Il principio fondante dell'essere comune palestinese fu, invece, fin dall'inizio l'opposizione a Israele, la resistenza violenta attuata contro la mera esistenza dell'altro» (S. DELLA PERGOLA, *Dominio e legittimità, Medioriente e Occidente*, in *Rivista Il Mulino*, 17 luglio 2025).

¹⁶ HUMAN RIGHTS WATCH, *Born Without Civil Rights. Israel's Use of Draconian Military Orders to Repress Palestinians in the West Bank*, 17 dicembre 2019.

¹⁷ E. TRAVERSO, *Gaza davanti alla storia*, Bari, 2024; P. MISHRA, *Il mondo dopo Gaza*, Milano, 2025; O. EL AKKAD, *Un giorno tutti diranno di essere stati contro*, Milano, 2025.

¹⁸ E. GALLI DELLA LOGGIA, *La forza di Israele*, in *Corriere della Sera*, 30 dicembre 2024.

autentico tribalismo¹⁹, non coalizza solo forze votate dichiaratamente alla distruzione dell'ordine giuridico internazionale e degli equilibri costituzionali domestici, come quelle che guardano con favore ai programmi e alle visioni di Trump e Netanyahu, ma anche forze e voci che se ne dichiarano avversarie.

È in questo senso che si diffonde nel dibattito l'utilizzo dell'osimoro "genocidio liberale"²⁰, per descrivere le complicità e le abilitazioni occidentali, politicamente trasversali, dei crimini israeliani a Gaza, in una ideale linea di continuità, da parte di chi propone questa formula, con le matrici imperialiste e colonialiste del liberalismo, quanto meno nelle loro versioni antecedenti allo Statuto istitutivo delle Nazioni Unite e alle ratifiche universali delle codificazioni internazionali per le protezioni dei civili in tempo di guerra e per i diritti dell'uomo. A gennaio 2025, Robert Howse ordinario alla School of Law alla New York University e tra i più eminenti giuspubblicisti ebrei statunitensi, commentando questo processo degenerativo e le evidenze pubbliche di crimini internazionali di crescente atrocità contro civili e bambini di Gaza, ha suggerito che quanto emergeva dalla Striscia non avesse solo a che fare col genocidio, ma anche col «legicidio, la distruzione della nozione stessa di limiti legali in guerra»²¹. In antitesi alla formula del "genocidio liberale", quindi, Howse individua quindi una faglia, più che una linea di continuità, nel modo in cui le democrazie occidentali abilitano la distruzione totale di Gaza e della sua società da parte dell'alleato israeliano. Nello stesso senso, questa analisi prova far luce sul costituirsi, in antitesi al "trasformatore permanente" dell'articolo 10, di una larga coalizione di forze e di poteri che, attraverso l'inflizione di colpi ferali all'ordinamento internazionale e alla sua normatività, allarga fratture sempre più profonde nell'ordinamento costituzionale.

1.5. Legicidio contro Costituzione

Nessun legicidio sovranazionale, del resto, disfacendo quell'ordinamento che i costituenti evocavano come originario, può lasciare in-

¹⁹ Nel senso indicato in L. DANIELE, *L'Aia nel mirino del nuovo diritto tribale*, in *Il Manifesto*, 3 maggio 2024.

²⁰ N. SAMOUR e A. TOPOLSKI, *From Post-Shoah Liberalism to Liberal Genocide*, in *Political Theology Network*, 4 settembre 2025.

²¹ R. HOWSE, *No Legal Term – Even Genocide – Can Fathom Israel's Atrocities in Gaza. A Moral Abyss*, in *Novara Media*, 2 gennaio 2025.

tatti gli equilibri nazionali tra poteri dello stato e le forme domestiche della sovranità. Proporzionalmente alla delegittimazione di istituzioni e giurisdizioni internazionali del massimo grado, alle invocazioni di “democrazia” dirette a scardinare i principi dello Stato di diritto, nonché alla derubricazione dichiarata dello stesso diritto a strumento esclusivamente riservato a rivali e nemici politici, si predisponde la dialettica interna degli stati europei e dell’Italia ad ulteriori attacchi contro l’indipendenza del potere giudiziario, ad ulteriori compressioni del principio per cui anche la volontà politica maggioritaria sottostà ai limiti di legge e, in generale, all’archiviazione dell’idea stessa che sia diritto (incluso quello dei conflitti armati) proprio ciò che non possiamo invocare per gli altri, senza che esso sia immediatamente applicabile anche a noi²².

Le linee di continuità che queste derive antigiuridiche segnalano e che culminano nel discorso del fronte italiano per Israele su Gaza, dunque, hanno a che fare non solo con i rovesci coloniali del liberalismo, ma anche e soprattutto con le oscure stagioni storiche in cui i principi illuministico-liberali e le istanze di democrazia furono sconfitte, all’interno dello scontro politico delle potenze coloniali, dalle spinte autoritarie a disperdere con la forza le ragioni dell’uguaglianza e i conflitti per la sua realizzazione.

La profondità delle derive antigiuridiche dell’Italia che si analizzeranno rende verosimile l’ipotesi che mai nella storia repubblicana lo scontro tra forza della legge e legge della forza armata fosse giunto alla radicalità a cui è giunto nel caso israelo-palestinese odierno, in cui persino alle conseguenze di due anni di “plausibili” violazioni della Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Crimine di Genocidio del 1948 (a parere della massima giurisdizione mondiale) le maggiori forze politiche del nostro Paese vorrebbero accreditare, destituendo alla radice la legalità internazionale, valore costituente della realtà mediorientale dei prossimi decenni.

²² «If certain acts in violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them, and we are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us» (R. JACKSON, *International Conference on Military Trials: London, 1945–Minutes of Conference Session of July 23, 1945*).

2. Il genocidio negli annunci: «distruggere Gaza», le «epidemie» che «avvicineranno la vittoria» e i «neonati terroristi»

Dal punto di vista del discorso pubblico, la riproduzione di semantiche tipiche dei genocidi coloniali comincia senza infingimenti all'indomani degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Tale discorso non si manifesta solo nel dibattito israeliano, ma anche in quello occidentale e italiano, con degli esempi emblematici.

Con sorprendente franchezza, a ottobre 2023, l'ex Ambasciatore israeliano in Italia dichiarava in prima serata «Noi in Israele, almeno la popolazione, non siamo interessati a tutti questi discorsi razionali [...] Per noi c'è uno scopo: distruggere Gaza! Distruggere questo male assoluto!»²³.

Gaza emerge quindi come amalgama di territorio e popolazione, manifestazione unitaria del male, che impone una rinuncia esplicita alla razionalità, o meglio un suo ripudio. Solo a mezzo di questo ripudio della ragione, infatti, può manifestarsi la verità delle intenzioni: la distruzione totale di quella unità di territorio e popolazione, cioè di una società intera, il cui tessuto connettivo sarebbe il male assoluto. In questa dichiarazione di intenti vi è già un balzo storico-concettuale che sarebbe stato impossibile fino a poco tempo prima. I nemici da distruggere non sono più identificati gruppi armati, più o meno identificabili organizzazioni terroristiche, nemmeno l'inafferrabile "terroismo ovunque si annidi" del tradizionale discorso di guerra globale del ventennio della *war on terror*²⁴. Il nemico da distruggere è per la prima volta lo spazio vitale di un gruppo umano, insieme al gruppo umano che ci vive: "Gaza".

A tale dichiarazione reagiva un noto commentatore, presente accanto a Eydar nel rilevante studio televisivo, affermando «Ambasciatore, lo faccia dire a me», come a chiedere di presentare egli stesso il messaggio di Eydar, ma in forma diversa; egli aggiungeva poi, nel tentativo di frenare le esternazioni del diplomatico: «“Distruggere Gaza” non si può dire». La distruzione di Gaza *tout court* come obiettivo dell'uso della forza armata sembrerebbe dunque un problema secon-

²³ L'ex ambasciatore israeliano in Italia dice che “l'obiettivo è distruggere Gaza, male assoluto”, D. FALCIONI, in *Fanpage*, 27 ottobre 2023 (il rilevante segmento è visibile [online](#)).

²⁴ US Department of State, *White House Counterterrorism Reports, The Global War on Terrorism: The First 100 Days*, 20 December 2001.

dario rispetto al dichiararlo apertamente. All'insistere dell'*ex Ambasciatore*, il giornalista riprovava a prendere la parola: «Guardi, io mi sto spendendo molto», affermava come a rivendicare il posizionamento proprio nello stesso campo dell'interlocutore, «ma lei non sta facendo una buona politica»²⁵.

2.1. Presidente, Primo Ministro e Ministri israeliani: guerra contro «Amalek», ovvero «non esistono civili innocenti»

A dispetto della precisazione sul sentimento «almeno della popolazione» israeliana (peraltro attraversata da diversi conflitti in senso contrario)²⁶, le dichiarazioni dell'*ex Ambasciatore* restituivano con onestà intellettuale le premesse di una linea di condotta militare annunciata inequivocabilmente dalle massime cariche istituzionali israeliane.

Il Capo dello Stato in persona, Isaac Herzog, ebbe a dichiarare poco tempo prima, riferendosi agli attacchi del 7 ottobre: «È una intera nazione lì fuori ad essere responsabile. Questa retorica dei civili non consapevoli, non coinvolti, è falsa, non è assolutamente vero. Avrebbero potuto ribellarsi, combattere quel regime del male che prese il potere a Gaza con un colpo di stato [...] Quando una nazione protegge la propria casa combatte e noi combatteremo fino a spezzargli la spina dorsale»²⁷. L'ascrizione di colpevolezza e complicità alla «intera nazione» palestinese (con una rara attribuzione al popolo palestinese del carattere di gruppo nazionale, di solito negate in radice in tutte le sedi), la rimozione ideologica e collettiva dell'innocenza di 2.3 milioni di civili (giudicata una «retorica falsa») e il riferimento a spezzar loro la schiena, come parte della «nazione nemica», rimarranno una costante del discorso delle massime cariche pubbliche israeliane da quel momento in poi.

Con toni manichei e messianici, dal canto suo, Netanyahu, nel rivolgersi ufficialmente alla Knesset il 16 ottobre 2023, si era già riferito alla guerra a Gaza come ad una «lotta tra figli della luce e figli dell'oscurità, tra umanità e bestialità»²⁸. Nello stesso senso il noto indirizzo

²⁵ *Supra*, n. 23.

²⁶ L. DAYAN, *'War of Destruction Must End': Peace Activists, Relatives of Oct. 7 Victims Protest Gaza Aid Crisis in Tel Aviv*, in *Haaretz*, 3 agosto 2025.

²⁷ R. OMAAR, *Israeli president Isaac Herzog says Gazans could have risen up to fight 'evil' Hamas*, in *ITV News*, 13 October 2023.

²⁸ Israel MFA, *Excerpt from PM Netanyahu's remarks at the opening of the Win-*

del Primo Ministro alle truppe in partenza per Gaza, in cui affermava: «“Ricorda ciò che ti è stato inflitto da Amalek”, ci è stato comandato, e noi lo ricordiamo»²⁹. Il riferimento al comando di massacro totale degli amaleciti nelle sacre scritture³⁰ è stato letto e denunciato, tra gli altri attori, dall'israeliana *B'Tselem* come esortazione del Primo Ministro ad una risposta indiscriminata esemplare, inequivocabilmente intesa a «spazzare via Gaza»³¹.

Il Ministro della Difesa, dal canto suo, nel suo primo messaggio sull'incombente campagna di guerra di Israele, affermava: «Le norme di ingaggio sono cambiate [...] La Striscia di Gaza pagherà un prezzo talmente alto da essere scontato per generazioni»³². Le massime cariche istituzionali israeliane, dunque, non fanno mistero, sin da subito, del fatto che l'obiettivo dell'offensiva è la Striscia di Gaza, nella sua interezza, e la *ratio* dell'assedio trascende di misura la distruzione delle

ter Assembly of the 25th Knesset's Second Session, 16 ottobre 2023; il *discorso in Ebraico* è disponibile all'account ufficiale del Primo Ministro @IsraeliPM_heb, X (Twitter), 16 ottobre 2023.

²⁹ Israeli Prime Minister (Youtube), *Conferenza stampa congiunta del Primo Ministro Netanyahu, del Ministro della Difesa Gallant e del Ministro Gantz* (trad. inglese Sky News, *Israel-Hamas war: "We will fight and we will win", says Benjamin Netanyahu*, 28 ottobre 2023).

³⁰ «Remember what Amalek did to you on your journey, after you left Egypt – how, undeterred by fear of God, he surprised you on the march, when you were famished and weary, and cut down all the stragglers in your rear. Therefore, when your God הָיָה grants you safety from all your enemies around you, in the land that your God הָיָה is giving you as a hereditary portion, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven. Do not forget!» (*Deuteronomio 26, 15-19, The Contemporary Torah*, Jewish Publication Society, 2006, Sefaria). O ancora, «Now go, attack Amalek, and proscribe all that belongs to him. Spare no one, but kill alike men and women, infants and sucklings, oxen and sheep, camels and asses» (*I Samuele 15-3, Revised Jewish Publication Society Translation of the Profets*, 2023, Sefaria), corrispondente alla traduzione italiana: «Và dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti prendere da compassione, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini» (*I Samuele 15*, Conferenza Episcopale Italiana, *BibbiaEDU*, 2008).

³¹ «[I]n a dog whistle that anyone who has gone through Israel's education system will recognize as meaning a response to an attack in a way that would obliterate any memory of that nation, women and children included. When the fight against Hamas is compared to the war against Amalek, the conclusion is clear: The order is to wipe out Gaza» (B'TSELEM, *Manufacturing Famine: Israel is Committing the War Crime of Starvation in the Gaza Strip*, 12 aprile 2024).

³² I. BLUMENTHAL, *The Chief of Staff in his first message: It is time for war*, Kann News, 8 ottobre 2023.

capacità militari di Hamas ed include persino una “lezione” di sofferenza intergenerazionale. È lo stesso Ministro, poi, a rendere pubblico il noto ordine di impedimento della fornitura dei mezzi di sussistenza alla popolazione palestinese, che riporta al centro del dibattito internazionale l’uso di fame e sete come mezzi di guerra: «Non ci saranno elettricità, cibo e acqua. Stiamo combattendo *animali umani* e agiremo di conseguenza»³³.

Il Ministro per la Sicurezza Nazionale, Ben Gvir, spiegava intanto alla stampa «quando diciamo che Hamas deve essere distrutta, intendiamo anche coloro che celebrano, coloro che sostengono e coloro che distribuiscono caramelle: sono tutti terroristi e devono essere distrutti anche loro»³⁴.

L’ex Ministro per le Infrastrutture, attuale Ministro della Difesa, Katz, insisteva «A tutta la popolazione civile di Gaza è ordinato di andarsene immediatamente. Vinceremo. Non riceveranno una goccia d’acqua o una singola batteria finché non lasceranno il mondo»³⁵.

Il Ministro della Cultura, Eliyahu, «Il nord della Striscia di Gaza, più bello che mai. Tutto è bombardato e raso al suolo, semplicemente un piacere per gli occhi»³⁶, cui aggiungeva qualche giorno dopo «non esistono civili innocenti a Gaza», in una nota intervista in cui indicava lo sgancio di una bomba atomica su Gaza come «un’opzione»³⁷.

2.2. *Il Generale Eiland: tutta la popolazione «parte dell’infrastruttura terroristica»*

Tra le più lucide e trasparenti teorizzazioni della necessità di guerra non contro i gruppi armati palestinesi, ma contro l’intera popolazione di Gaza, vi è quella del Generale Giora Eiland, una delle menti militari

³³ *Statement by Yoav Gallant, Knesset TV*, 9 ottobre 2023, trad. inglese E. FABIAN, *Defense minister announces ‘complete siege’ of Gaza: No power, food or fuel*, *The Times of Israel*, 9 ottobre 2023.

³⁴ Interview with *Itamar Ben-Gvir*, *Channel 12*, 11 novembre 2023, tr. Ing. *Quds News Network*, @QudsNen, X (Twitter), 7:28 pm, 12 novembre 2023.

³⁵ *Israel Katz*, Minister of Energy and Infrastructure (Member of the Political-Security Cabinet), @Israel_katz, X (Twitter), 6:01 pm, 13 ottobre, 2023.

³⁶ *Amichai Eliyahu*, Facebook, 1 novembre 2023.

³⁷ G. COHEN et. al., *Minister Amichai Eliyahu: Atomic bomb on Gaza? This is one of the possibilities*, Kan (5 November 2023).

dell'assedio, al tempo consulente del Ministro della Difesa Gallant ed ex Direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

In un cruciale editoriale del novembre 2023, Eiland esordiva chiedendo che Israele non era in guerra con Hamas, ma con Gaza come "nazione", inclusa la sua popolazione³⁸. Il Generale sosteneva che Hamas e i civili di Gaza, segnatamente le donne, fossero sostanzialmente un tutt'uno. Affermava: «Chi sono le "povere" donne di Gaza? Sono tutte madri, sorelle o mogli di assassini di Hamas. Da un lato, esse fanno parte dell'infrastruttura che supporta l'organizzazione e, dall'altro, se attraversano un disastro umanitario, allora presumibilmente alcuni combattenti di Hamas e comandanti più giovani inizieranno a capire che la guerra è inutile e che è meglio prevenire danni irreversibili alle loro famiglie».

A tale criminale logica di ritorsione su familiari per indurre i nemici armati alla resa, aggiungeva compiutamente: «Il modo più veloce di vincere la guerra al costo più basso per noi non è la mera uccisione dei militanti di Hamas, ma produrre un collasso di sistema dell'altra parte». Proprio ai fini di produrre questo collasso sociale, Eiland concludeva: «La comunità internazionale ci avverte di un disastro umanitario a Gaza e di epidemie letali alle porte. Non dobbiamo farci intimidire, per quanto sia difficile. Dopotutto, gravi epidemie nel Sud della Striscia avvicineranno la vittoria e ridurranno le vittime tra i soldati delle IDF»³⁹.

2.3. Parlamentari israeliani, tra bambini che «se la sono cercata» (dall'opposizione) e neonati «terroristi» (dalla maggioranza)

A questi messaggi di disumanizzazione collettiva e di necessità di rivalersi sulla popolazione civile di Gaza da parte della leadership israeliana seguiva poi una valanga di istigazioni pubbliche e dirette alla commissione di crimini internazionali e genocidio contro i civili palestinesi da parte di parlamentari, alti ufficiali dell'esercito e giornalisti.

Il co-fondatore dell'organizzazione di veterani dell'esercito israeliano contro l'occupazione *Breaking the Silence*, Yehuda Shaul, è il

³⁸ G. EILAND, *Let's Not be Intimidated by the World*, *Yedioth Abironoth*, 19 novembre 2023, trad. Ing. J. OFIR, *Influential Israeli national security leader makes the case for genocide in Gaza*, Jewish Voice for Liberation, 22 novembre 2023.

³⁹ *Ibidem*.

primo a raccoglierne le più inquietanti, traducendole. Tali istigazioni variamente convergono sul tema della «inesistenza di civili innocenti» a Gaza, ripetuto da centinaia di legislatori e diffuso addirittura da account ufficiali dello Stato di Israele⁴⁰, passando attraverso esortazioni ad una «nuova Nakba che metta in ombra quella del '48» (Kallner, *Likud*, Presidente della Commissione per le Relazioni col Parlamento Europeo)⁴¹, a quelli di «radere Gaza al suolo!» (Gottlieb, *Likud*)⁴², a «spazzare via Gaza dalla faccia della terra» (Riklin)⁴³, a trasformare Gaza in un «mattatoio» (Mizrahy Verthaim)⁴⁴, fino al ridurre Gaza alle «stesse sembianze del Museo di Auschwitz» (Azoulai)⁴⁵.

Mentre tra le vittime dirette delle ostilità cominciano a contarsi con certezza migliaia di bambini e minori, che raggiungeranno poi le decine di migliaia nei mesi successivi⁴⁶, in una sessione ufficiale della Knesset la parlamentare Meirav Ben-Ari (*Yesh Atid*, il partito di opposizione di Lapid) grida «i bambini di Gaza se la sono cercata»⁴⁷.

Tra i parlamentari di maggioranza, Halevi (*Likud*) dichiara, dopo lo sconcertante assedio dell'*Al Shifa Hospital* (e dopo la scoperta di numerose fosse comuni al suo interno), che, mentre le IDF stanavano e uccidevano 150 (presunti) terroristi nel reparto di ortopedia, «intanto 300 terroristi nascevano nel reparto maternità»⁴⁸. L'intervistatore, a quel punto, interveniva: «No, bambini [No, *yeladim*]», a cui il parlamentare ribadiva: «No, terroristi [No, *mekhablim*]»⁴⁹.

Col tropo autenticamente genocida dei “neonati terroristi”, decli-

⁴⁰ D. INGRAM, *Israeli government sparks outcry with X videos saying ‘there are no innocent civilians’ in Gaza*, in NBC News, 14 giugno 2024.

⁴¹ *We EU Parliamentarians Condemn the Israeli Lawmaker Calling for a Second ‘Nakba’*, in Haaretz, 21 maggio 2023.

⁴² *T. Gottlieb*, @TallyGotliv, X(Twitter), 7 ottobre 2023, tr. Ing. Y. Shaul, 17 ottobre 2023.

⁴³ *S. Riklin*, @Riklin10, X(Twitter), 7 ottobre 2023, tr. Ing. Y. Shaul, 17 ottobre 2023.

⁴⁴ *D. Verthaim*, @dverthaim, X(Twitter), 7 ottobre 2023, tr. Ing. Y. Shaul, 17 ottobre 2023.

⁴⁵ *Israel Should Make Gaza Look Like Auschwitz Museum–Council Head*, Jerusalem Post, 17 dicembre 2023.

⁴⁶ V. *infra*, par. 3.

⁴⁷ J. OFIR, *Israeli Politician Says “Children of Gaza Have Brought This Upon Themselves”*, in Truthout, 18 ottobre 2023.

⁴⁸ *Israeli MK Amit Halevi calls Palestinian newborns ‘terrorists’*, Middle East Eye, Facebook, 9 luglio 2024.

⁴⁹ *Ibidem*.

nato pubblicamente da un parlamentare di maggioranza, del partito del Primo Ministro, si giunge forse all'apice di disumanizzazione dei palestinesi che la scena pubblica israeliana abbia mai conosciuto.

3. Il genocidio nei mezzi e metodi di conduzione delle ostilità: «sei Hiroshima» su 2,3 milioni di civili e bambini segregati in 365 chilometri quadrati

Ad aprile 2025 Paul Rogers, autorevole analista di sicurezza internazionale ed emerito di Peace Studies all'Università di Bedford, ha ricordato: «Ai tempi della Guerra Fredda, dicevamo che una chilotone equivaleva a mille tonnellate di TNT. Ora si utilizzano esplosivi molto più potenti del TNT. Ma, se si usa quella misura, su Gaza sono stati sganciati 70 chilotoni di esplosivo; su Hiroshima ne furono sganciati circa 12. Quindi stiamo parlando dell'equivalente di sei Hiroshima... Ma poiché queste bombe vengono sganciate singolarmente, la loro distruittività si propaga molto di più, generando un incredibile livello di devastazione»⁵⁰.

A Gaza, territorio di 365 km² (equivalente per estensione alla provincia di Prato), con dentro, segregati, 2,3 milioni di civili, di cui circa la metà bambini (una delle popolazioni più giovani del mondo) viene scagliato l'equivalente di 6 bombe nucleari.

3.1. Dalle parole ai fatti: bombe da una tonnellata su campi profughi e «zone sicure»

Dar conto nel dettaglio delle unicità della distruzione totale di Gaza nel panorama delle guerre degli ultimi decenni, a causa dell'abbondanza di inchieste ed evidenze pubbliche, sfuggirebbe di molto alle possibilità di questa riflessione. Allo stesso tempo, il dibattito sul crimine di genocidio, indipendentemente da ciò che si intenda concludere in merito, richiede come condizione preliminare di serietà la conoscenza e la discussione delle effettive modalità di conduzione delle ostilità dell'offensiva israeliana a Gaza.

Qualche cenno, quindi, risulta essenziale al fine di comprendere

⁵⁰ *Gaza bombing 'equivalent to six Hiroshimas' says Bradford world affairs expert*, University of Bedford-News, 16 aprile 2025.

i motivi per cui, a dispetto delle letture in voga per lungo tempo in gran parte di stampa e politica occidentale, Gaza, sin da subito, non rappresenta affatto un caso di risposta militare «sproporzionata» ad un attacco terroristico, ma piuttosto un caso paradigmatico di conduzione indiscriminata delle ostilità, a cominciare dai mezzi di guerra.

Le testate più letali utilizzate a Gaza sono le MK84, ordigni da 907 chili di esplosivo ciascuno che, dagli Stati Uniti dell'Amministrazione Biden, arrivano in Israele nell'ordine delle decine di migliaia. 14.000 unità solo fino a giugno 2024.⁵¹ Un potenziale di fuoco tale che, se tutta Gaza fosse stata rasa al suolo e miracolosamente ricostruita subito dopo, ogni volta, Israele avrebbe potuto raderla nuovamente al suolo per 15 volte di fila, considerata la sua estensione. Ogni ordigno MK84, infatti, ha un'area di frammentazione al suolo tale da danneggiare gravemente edifici ed uccidere fino a un raggio di quasi 400 metri dal punto di impatto in tutte le direzioni⁵². La traccia dell'uso di questi ordigni è nei profondi e larghi crateri che scavano anche quando scagliati su alti edifici multipiano⁵³.

Proprio questi ordigni vengono sganciati per due anni, a migliaia, sui campi profughi della Striscia, cioè luoghi come Jabalia, dalle densità abitative record nel mondo, con circa 85000 persone (più della metà bambini e minori) per chilometro quadrato⁵⁴.

È attraverso questi bombardamenti che, già nel primo mese di operazioni, l'offensiva israeliana si contraddistingue per catastrofici livelli di letalità per civili, bambini e personale destinatario di protezioni speciali del diritto dei conflitti armati. Nelle sole prime settimane, le forze israeliane uccidono circa 250 palestinesi⁵⁵, 100 dei quali bambini⁵⁶, ogni

⁵¹ H. PAMUK, M. STONE, *Exclusive: US has sent Israel thousands of 2,000-pound bombs since Oct. 7*, in *Reuters*, 29 giugno 2024.

⁵² N. BERTRAMD, C. BO LILLIS, *Exclusive: Nearly half of the Israeli munitions dropped on Gaza are imprecise ‘dumb bombs,’ US intelligence assessment finds*, in *CNN*, 14 dicembre 2023.

⁵³ E. HILL *et al.*, *Israel has waged one of this century’s most destructive wars in Gaza*, in *Washington Post*, 23 dicembre 2024.

⁵⁴ «Today, the camp covers an area of only 1.4 square kilometers. 119,540 Palestine Refugees are registered with UNRWA in Jabalia camp” (*Jabalia Camp, UNRWA – Where we Work*).

⁵⁵ *Daily Death Rate in Gaza Higher than any Other Major 21st Century Conflict*, in *Oxfam*, 11 gennaio 2024.

⁵⁶ *Gaza: 10,000 children killed in nearly 100 days of war*, in *Save the Children*, 12 gennaio 2024.

giorno, oltre che circa 200 membri del personale medico delle strutture sanitarie, 100 membri dello staff delle agenzie ONU e 49 giornalisti⁵⁷.

Dopo un solo mese di offensiva, la CNN conta, attraverso una indagine su immagini satellitari, più di 500 (dei circa 900 totali) crateri⁵⁸ di estensioni compatibili con queste cd. "dumb bombs". Subito dopo il New York Times dimostra che almeno 208 di questi crateri (dunque il 40% dei circa 500 identificati dall'inchiesta della CNN)⁵⁹ sono dislocati nelle cd. "zone sicure" del Sud della Striscia⁶⁰, proprio quelle in cui esercito ed esecutivo israeliano avevano ordinato a più di un milione di civili delle città del Nord di recarsi⁶¹. Le stesse bombe da una tonnellata, quindi, uccidono il doppio in zone in cui fuggono e si concentrano centinaia di migliaia di civili chi si aggiungono alle centinaia di migliaia che vi risiedono.

Un anno dopo, l'autorevole ONG statunitense *Airwars* registra una letalità per i civili che supera quella di tutti gli altri conflitti armati della contemporaneità. *Airwars* ricorda che, ad esempio, nella terribile battaglia di Raqqa contro l'ISIS, durata più di quattro mesi, le vittime civili furono 2556. Nella battaglia di Mosul, il mese di guerra di una potenza occidentale più letale per la popolazione mai documentato dall'organizzazione, le vittime civili furono 1470. A Gaza, in soli 25 giorni dell'ottobre 2023, le vittime civili sono 5139⁶².

La stessa organizzazione, inoltre, indaga l'impatto sui civili di bombardamenti i cui filmati vengono condivisi dagli account ufficiali dell'esercito israeliano. I risultati dell'inchiesta sono scioccanti⁶³. Molti dei filmati condivisi dall'esercito, infatti, vengono geolocalizzati e incrociati con tutte le fonti internazionali e locali presenti nelle aree interessate, rivelando una letalità senza precedenti. Singoli attacchi uc-

⁵⁷ OCHA, [Reported Impact-Day 35](#), 10 novembre 2023.

⁵⁸ [Video shows aftermath of Israeli 2000-pound bomb drop on Gaza refugee camp](#), in CNN Videos-World, 22 dicembre 2023.

⁵⁹ T. QIBLAWI *et al.*, [Not seen since Vietnam': Israel dropped hundreds of 2,000-pound bombs on Gaza, analysis shows](#), in CNN, 22 dicembre 2023.

⁶⁰ R. STEIN *et al.*, [Visual Evidence Shows Israel Dropped 2,000-Pound Bombs Where It Ordered Gaza's Civilians to Move for Safety](#), in New York Times – Visual Investigations, 21 dicembre 2023.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² R. GEITNER *et al.*, [Gaza. Patterns of Harm Analysis. October 2023](#), in Airwars, 12 dicembre 2024 p. 6.

⁶³ R. DE SILVA *et al.*, [The Killings They Tweeted. An Airwars Investigation](#), in Airwars, 9 ottobre 2024.

cidono centinaia di civili e bambini ciascuno. Non solo essi non sono oggetto di alcuna indagine interna, ma i filmati dei rilevanti bombardamenti vengono condivisi, come ad esibire al mondo l'efficienza militare degli stessi. Tra essi, spiccano attacchi su affollate aree residenziali e torri multipiano che causano, ognuno, vere e proprie stragi di civili. L'attacco al campo profughi di Burej, del 17 ottobre 2023: almeno 92 civili uccisi, inclusi 40 bambini e 28 donne⁶⁴. L'attacco sulla Piazza Yamouk, nell'area occidentale di Gaza City, del 25 ottobre 2023: almeno 114 civili uccisi, inclusi 48 bambini e 37 donne⁶⁵. L'attacco al centro del campo profughi di Jabalia, del 31 ottobre 2023: almeno 126 civili uccisi, di cui più della metà, 68, bambini⁶⁶.

Per avere un'idea di cosa ciò rappresenti nel panorama dei pur feroci conflitti armati degli ultimi decenni, risulta utile un passo indietro. Nel luglio 2002, un attacco israeliano contro un presunto leader di Hamas uccise 15 civili, di cui 8 bambini. La Casa Bianca di un Presidente che non sarà certo ricordato per l'aderenza della propria politica estera al diritto internazionale, cioè George W. Bush, condannò l'attacco, con nettezza, come eccessivo e «controproducente» per la pace⁶⁷. Un «inaccettabile» costo per i civili fu denunciato dal Foreign Office del Regno Unito e dalla quasi totalità dei governi europei⁶⁸. Condanna trasversale.

Vent'anni dopo, in tre soli attacchi (quelli appena ricordati), vengono sterminati 332 civili, di cui 156 bambini. Nella storia dal 1945 ad oggi mai si era vista una così malata tolleranza per le stragi di civili di un alleato. Mentre questa letalità senza precedenti comincia ad emergere con chiarezza anche all'estero, infatti, proporzionalmente alla

⁶⁴ Airwars, *Bureij camp, Deir Al Balah, Incident Code -ISPT0280*, 17 ottobre 2023.

⁶⁵ Airwars, *Vicinity of al-Taj Tower 3*, Gaza City, *Incident Code – ISPT0587*, 25 ottobre 2023.

⁶⁶ Airwars, *Jabalia camp, North Gaza, Incident Code – ISPT0587*, 31 ottobre 2023. Sulla qualificazione dell'attacco come indiscriminato, e non solo sproporzionato, ai sensi del diritto internazionale dei conflitti armati e dei crimini di guerra, cfr. L. DANIELE, *A lethal misconception, in Gaza and beyond: disquising indiscriminate attacks as potentially proportionate in discourses on the laws of war*, in *EJILTalk!*, 7 novembre 2023.

⁶⁷ D. STOUT, *White House Rebukes Israel for Attack, Calls It 'Heavy-Handed'*, in *New York Times*, 23 luglio 2002.

⁶⁸ M. OLIVER, *Bush joins in condemnation of Israeli attack*, in *The Guardian*, 23 luglio 2002.

consapevolezza delle stragi cresce l'uso ridondante di concetti come "scudi umani" e "danni collaterali" in gran parte del dibattito occidentale e italiano⁶⁹.

3.2. «Ogni moschea, ogni scuola, ogni casa» un «obiettivo militare»: la distruzione di ogni infrastruttura essenziale alla sopravvivenza della popolazione civile

L'ambasciatrice israeliana nel Regno Unito afferma pubblicamente a gennaio 2024 che sotto «ogni moschea, ogni scuola, ogni casa» di Gaza Israele ha scoperto «entrate in tunnel». L'intervistatore contesta «Ma questo è un argomento per distruggere tutta Gaza! Ogni singolo edificio!». La risposta dell'Ambasciatrice è netta: «Ha un'altra soluzione?»⁷⁰.

Le premesse poste dalla *leadership* israeliana di cui alle dichiarazioni riportate in precedenza, insieme a quest'ultima, oltre che sui civili, non tardano a concretizzarsi anche sulle strutture civili di Gaza.

La distruzione totale, come annunciato, investe case, ospedali⁷¹, scuole⁷², università⁷³, moschee⁷⁴, chiese⁷⁵, siti archeologici⁷⁶, strade⁷⁷, mercati⁷⁸,

⁶⁹ V. *infra*, par. 5.

⁷⁰ *Do you have another solution? Israeli Ambassador defends destruction of Gaza*, in *LBC*, 3 gennaio 2024.

⁷¹ Bersagliati in 793 attacchi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, v. *oPT Emergency Situation Update – Issue 64*, 11 settembre 2025.

⁷² «Nearly 91.8% of school buildings in Gaza (518 out of 564) will either need full reconstruction or major rehabilitation work to be functional again» (*Verification of Damage to Schools*, UNRWA & UNOSAT, 25 agosto 2025).

⁷³ Cfr. ex multiis *Erasing the Intellect: Israel's Scholasticide in Gaza*, in *TRT World*, 17 ottobre 2025.

⁷⁴ R. KANSARA, A. NOUR, *Israel-Gaza war: Counting the destruction of religious sites*, in *BBC*, 30 gennaio 2024.

⁷⁵ A. M. BROGI, *Bombe sui cristiani in una chiesa: operatrice Caritas tra le 18 vittime*, in *Avvenire*, 20 ottobre 2023.

⁷⁶ *200+ heritage sites in Gaza destroyed since Oct 7 attack*, in *Channel 4 News*, 19 febbraio 2024. Cfr. sulle implicazioni legali M. FRULLI, "Distruzione dei beni culturali e crimine di genocidio: l'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex- Jugoslavia", in P. BENVENUTI, R. SPERANZA (a cura di), *La Tutela dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007, pp. 253-274.

⁷⁷ B. McKERNAN, *Gaza civilians afraid to leave home after bombing of 'safe routes'*, in *The Guardian*, 15 ottobre 2023.

⁷⁸ *Deadly Israeli attack hits crowded Gaza market*, in *Al Jazeera English*, 26 agosto 2025.

panetterie⁷⁹, campi coltivati⁸⁰, depositi di aiuti⁸¹, impianti di desalinizzazione⁸² e, complessivamente, tutte le infrastrutture indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

Dopo il diffondersi di un macabro canto tra i plotoni israeliani, in cui i soldati gridano che «non ci sono civili non coinvolti» e che la missione a Gaza è «spazzare via il *seme* di Amalek»⁸³, l'auspicio si avvera piuttosto letteralmente: vengono bombardate cliniche per salute riproduttiva in cui si conservavano 4000 embrioni, distruggendoli⁸⁴.

Questa distruzione totale, inoltre, si sviluppa con vettori direzionali che, di settimana in settimana, poi di mese in mese, inseguono le masse di sfollati e feriti, dall'estremo Nord via via fino all'estremo Sud della Striscia. Beit Lahia⁸⁵, Beit Hanoun, Jabalia⁸⁶, Rimal, Zeitoun⁸⁷, nel Nord, vengono ridotte in macere nei primi quindici giorni. In poche settimane la devastazione raggiunge il centro, Nuseirat, Burej e Deir Balah⁸⁸, per poi radere al suolo le ultime città del Sud, Khan Yunis⁸⁹ e in ultimo Rafah⁹⁰, al confine con l'Egitto, intanto divenuta il più grande e affollato campo profughi del mondo. Una volta rase al suolo tutte le città di Gaza, i devastanti ordigni da una tonnellata continuano a colpire civili, stavolta prendono di mira le tendopoli dei rifugiati⁹¹, anche in

⁷⁹ *Bakeries Under the Rubble: The Bombing of the al-Maghazi al-Jadeed Bakery*, in Nawa Media Osint, 22 gennaio 2024.

⁸⁰ *No Traces Of Life?: Israel's Ecocide In Gaza 2023-2024*, in Forensic Architecture, 29 marzo 2024.

⁸¹ *WHO operations compromised following attacks on warehouse, Gaza*, in WHO, 21 luglio 2025.

⁸² *Extermination and Acts of Genocide. Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water*, in Human Rights Watch, 19 dicembre 2024.

⁸³ *Israeli soldiers cheering and chanting “wipe off the seed of Amalek” and “no innocent civilians*, in Middle East Eye, 8 dicembre 2023.

⁸⁴ A. MAHDawi, *An Israeli bomb destroyed 4,000 embryos at a Gaza IVF centre. Where is the outrage?*, in The Guardian, 20 aprile 2024.

⁸⁵ *Level of destruction in Beit Lahia ‘defies imagination’: Gaza’s Civil Defense*, in Al Jazeera English, 26 giugno 2024.

⁸⁶ *Drone footage shows devastation in Gaza’s Jabalia and Beit Hanoun*, in BBC, 29 gennaio 2025.

⁸⁷ *Gaza Zeitoun District Flattened*, in Al Jazeera English, 5 settembre 2025.

⁸⁸ *Drone footage shows extent of devastation in Nuseirat refugee camp*, in Al Jazeera English, 23 ottobre 2023.

⁸⁹ V. SIMONNET, *Gazan city of Khan Yunis is almost completely leveled, satellite images show*, in Le Monde, 28 luglio 2025.

⁹⁰ *Drone Footage Shows Rafah Destruction*, in Reuters, 22 gennaio 2025.

⁹¹ R. AMER, M. MUSTAHA, *People torn to pieces’ in Israeli airstrike on Gaza dis-*

quelle che Governo e diplomazia israeliana intanto insistono a definire "zone umanitarie"⁹².

Le torri residenziali più alte delle città di Gaza vengono bombardate consapevolmente mentre piene di famiglie, senza avvertimenti. Si fa strada tra i generali la dottrina dei cd. "power targets"⁹³, ovvero strutture civili la cui *ratio* di distruzione sarebbe la diffusione di *shock* e disperazione tra la popolazione, che si immagina risulterà in pressione popolare contro i gruppi armati palestinesi⁹⁴. L'esercito israeliano sembra quindi capovolgere l'assunto, cui aderiscono persino le dottrine militari di contro-insurrezione (almeno dal Vietnam in poi)⁹⁵, che l'uccisione in massa di civili è strategicamente contoproducente per le forze occupanti, risolvendosi in maggiore appoggio popolare ai e reclutamento per i gruppi armati che vi si oppongono⁹⁶. Gli eccidi dell'esercito israeliano non fanno eccezione. Subito prima della fine del mandato dell'amministrazione dei democratici negli USA, intanto battuta da Trump alle elezioni, è Blinken in persona a confermare alla stampa che l'intelligence americana stima che i miliziani reclutati dai gruppi armati palestinesi siano quasi pari a quelli che si ritengono uccisi dalle forze israeliane⁹⁷ (che, dal canto loro, contano tra i "terroristi eliminati" migliaia tra giornalisti, paramedici, membri della protezione civile e di tutte le strutture amministrative, scolastiche, universitarie e sanitarie di Gaza)⁹⁸.

⁹² *placement camp*, in +972 Magazine, 12 settembre 2014.

⁹³ *No help to be seen at Israel's 'safe zone' for Palestinians in Gaza*, in Sky News, 4 dicembre 2023.

⁹⁴ Get to know: power targets (in Ebraico), in Israel Defense, 26 marzo 2019.

⁹⁵ Y. ABRAHAM, *Intelligenza artificiale e «power targets», una fabbrica di morte*, in Il Manifesto, 7 dicembre 2023.

⁹⁶ *Insurgency and Counterinsurgencies* FM 3-24/MCWP 3-33.5, C1, US Department of Army – Marine Corps, 2 giugno 2014.

⁹⁷ C. KOLEND, C. ROGERS et al., *The Strategic Cost of Civilian Harm. Applying Lessons from Afghanistan to Current and Future Conflicts*, in Open Society Foundations, giugno 2016.

⁹⁸ G. MAGID, *Blinken: We assess that Hamas has recruited almost as many new fighters as it has lost*, in Times of Israel, 14 gennaio 2025.

⁹⁹ E. GRAHAM-HARRISON, Y. ABRAHAM, *Revealed: Israeli military's own data indicates civilian death rate of 83% in Gaza war*, in The Guardian, 21 agosto 2025.

3.3. Le evidenze pubbliche di proiettili alla testa e al petto di bambini minori di 5 anni

Intanto, proprio mentre in Europa ed in Italia si ripete in molte sedi che Israele, a differenza dei terroristi, non uccide civili intenzionalmente, emergono, a partire da marzo 2024, inquietanti testimonianze dei medici stranieri di ritorno dagli ospedali di Gaza, in cui gli stessi denunciano alla stampa di aver estratto pallottole da decine di corpi feriti o senza vita di bambini⁹⁹. Tra essi, l'ortopedico ebreo americano Mark Perlmutter, presidente della *World Surgical Foundation*, racconta ai giornalisti di aver ricevuto diversi bambini uccisi da due pallottole, dunque intenzionalmente, compatibili con quelle usate dai cecchini dell'esercito israeliano¹⁰⁰. Insieme a Perlmutter, Feroz Sidwa, chirurgo traumatologico in California, fellow dell'*International College of Surgeons*, è il primo di 65 tra medici, paramedici e infermieri di rientro da Gaza che firmano una lettera al *New York Times* in cui vengono per la prima volta mostrate scansioni ai raggi x che documentano proiettili alla testa e al petto di bambini di 4 anni di età¹⁰¹. Qualche tempo dopo, la BBC pubblica un'inchiesta, in cui rende pubblico di avere prove di almeno 95 bambini colpiti a morte alla testa, al petto, o ad entrambi, inclusi bambini di 2 anni¹⁰². A settembre 2025, tutto il materiale già emerso sui bambini, molti dei quali minori di 5 anni, colpiti a morte da proiettili di precisione, viene nuovamente confermato da una incriminante inchiesta dell'olandese *Volksrant*¹⁰³.

3.4. La distruzione del settore sanitario e le stragi di paramedici

I medici e gli operatori sanitari non sono solo al centro delle denunce internazionali degli orrori commessi a Gaza. Sono soprattutto al centro degli orrori stessi.

⁹⁹ *Children of Gaza*, in CBS, 21 luglio 2024.

¹⁰⁰ *US surgeon claims Israel targets Gaza children: ‘No child gets shot twice by mistake’*, in France24, 29 ottobre 2024. E C. McGREAL, *Not a normal war’: doctors say children have been targeted by Israeli snipers in Gaza*, in *The Guardian*, 2 aprile 2024.

¹⁰¹ F. SIDWA *et al.*, *65 Doctors and Nurses: What we Have Seen in Gaza*, in *New York Times*, 9 ottobre 2024.

¹⁰² *Investigating the killings of children in Gaza*, in BBC, 2 agosto 2025.

¹⁰³ M. EFFTING, W. FEENSTRA, *What the Wounds are Telling Us*, in *deVolksrant*, 13 settembre 2025.

Molti i casi di medici palestinesi, di turno in ospedali sovraffollati, in cui si lavora in condizioni disperate, che ricevono nei reparti in cui operano i corpi dei propri familiari, come la pediatra Alaa Al-Najar, che vede arrivarsi i corpi di 7 dei 9 figli uccisi da un attacco israeliano al Nasser Hospital di Khan Younis in cui sta lavorando¹⁰⁴. Soprattutto, emerge sin dalle prime fasi dell'offensiva israeliana che ospedali, ambulanze, medici e paramedici, tanto quanto i civili, hanno di fatto perso ogni protezione. Gli ospedali diventano subito rifugio delle masse di feriti, mutilati e sfollati che riparano a migliaia all'interno degli stessi, nella speranza che almeno questi verranno risparmiati dalla distruzione totale delle città. Una delle prime stragi di feriti e pazienti si consuma nell'attacco all'ospedale battista *Al Ahli* del 17 ottobre, quando un razzo colpisce l'ospedale, già pieno oltre le sue massime capacità, uccidendo 471 palestinesi (alcuni dei quali visibili nella terribile conferenza stampa dei medici di turno dal cortile della struttura, disseminato di cadaveri)¹⁰⁵.

Le iniziali incertezze e contestazioni circa l'attribuzione dell'attacco¹⁰⁶ vengono superate dalla crescente sistematicità degli attacchi alle strutture sanitarie. Nei soli mesi di ottobre e novembre 2023, l'OMS registra 203 attacchi a ospedali e strutture mediche¹⁰⁷. Il più grande e cruciale ospedale di Gaza, l'*Al Shifa Hospital*, in sé equivalente al 40% dell'intero settore sanitario della Striscia, viene assediato dalle forze occupanti a partire dall'inizio di novembre, asserendo che nei tunnel al di sotto di esso si trovi un centro di comando di Hamas. Dopo giorni di attacchi, l'ospedale, assediato mentre all'interno si trovavano 1500 tra pazienti, familiari e personale medico, diventa una zona di morte: fosse comuni vengono scavate nel cortile¹⁰⁸ e diverse ali della struttura vengono date alle fiamme dall'esercito israeliano¹⁰⁹. Ad aprile e maggio 2024, a seguito del ritiro dalla struttura delle forze israeliane, si

¹⁰⁴ E. RIVA, *Gaza, Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove*, in *Il Manifesto*, 25 maggio 2025.

¹⁰⁵ *Strage all'ospedale di Gaza, la conferenza stampa dei medici tra i cadaveri*, in *La Repubblica*, 20 ottobre 2023.

¹⁰⁶ P. BRAUN et al., *Gaza hospital: What video, pictures and other evidence tell us about Al-Ahli hospital blast*, in *BBC Verify*, 19 ottobre 2023.

¹⁰⁷ OMS, *Health Attacks in the oPT*, 30 ottobre 2023.

¹⁰⁸ B. MCKERNAN et al., *Palestinians digging mass graves inside al-Shifa hospital, health official says*, 14 novembre 2023.

¹⁰⁹ Y. KNELL, S. SELDON, *Gaza's al-Shifa hospital in ruins after two-week Israeli raid*, in *BBC*, 1 aprile 2024.

scoprono nella struttura diverse fosse comuni¹¹⁰, da alcune delle quali vengono recuperati corpi senza vita di vittime ammanettate¹¹¹. Mentre restano ignote le vittime totali dell'assedio all'*Al Shifa Hospital*, organizzazioni per i diritti umani palestinesi indicano uno dei peggiori massacri nell'intera storia del conflitto¹¹².

Anche in questo caso, un passo indietro aiuta a cogliere l'inaudita gravità e l'inedita tolleranza per la distruzione di un intero sistema sanitario, nel momento di sua massima centralità per la sopravvivenza di un popolo, che da Israele si diffonde agli alleati occidentali. Nel 2015 un attacco statunitense al *Kunduz Trauma Centre* di Medici Senza Frontiere uccide 42 civili. Un serrato dibattito internazionale e negli USA discute dell'attacco come di un crimine di guerra¹¹³, sulla stampa si invocano processi e sanzioni¹¹⁴. Il Comandante delle forze statunitensi in Afghanistan, Generale Campbell, afferma di fronte ai Senatori americani che l'attacco è stato un «tragico errore» e che le forze americane non prenderebbero «mai intenzionalmente di mira una struttura medica protetta»¹¹⁵. Ben tre indagini interne vengono aperte dalla NATO, da un gruppo congiunto delle forze armate USA e afgiane e dal Dipartimento della Difesa, che conducono alle scuse pubbliche di Obama, a riparazioni economiche per i familiari delle vittime, e a provvedimenti disciplinari punitivi per 16 militari coinvolti nell'attacco¹¹⁶.

Dieci anni dopo, è sufficiente l'accusa generica che i gruppi armati palestinesi usino ospedali e ambulanze come scudi da parte delle forze occupanti affinché tutta la stampa occidentale le ripeta, mentre nessun

¹¹⁰ *Gaza's seventh mass grave discovered at al-Shifa Hospital*, in *Al Jazeera English*, 9 maggio 2024.

¹¹¹ *Mass graves in Gaza show victims' hands were tied*, says UN rights office, in *UN News*, 23 aprile 2024.

¹¹² *Gaza: Shifa Medical Complex witnesses one of the largest massacres in Palestinian history*, in *Euro-Med Human Rights Monitor*, 1 aprile 2024.

¹¹³ V. e.g. J. D. OHLIN, *Targeting and the Concept of Intent*, 35 *Mich. J. Int'l. L.*, 79 (2013), pp. 79-130; HELLER, *Thoughts on Jens's Post about the Kunduz Attack*, in *Opinio Juris*, 3 May 2016; A. HAQUE, *Law and Morality at War*, in *OUP*, 2017, pp. 236-256.

¹¹⁴ *US: Kunduz hospital attack a 'mistake'*, in *Al Jazeera English*, 7 ottobre 2015.

¹¹⁵ G. GARAMONE, *Campbell: Kunduz Hospital Attack 'Tragic, Avoidable Accident'*, US Department of Defense (News), 25 novembre 2015.

¹¹⁶ P. STEWART, *U.S. military punishes 16 over 2015 Afghan hospital bombing*, in *Reuters*, 29 aprile 2016 e M. D. SHEAR, *Obama Issues Rare Apology Over Bombing of Doctors Without Borders Hospital in Afghanistan*, in *New York Times*, 7 ottobre 2015.

ospedale di Gaza viene risparmiato. Alla fine dell'estate 2025, l'OMS denuncia quasi 800 attacchi alle strutture sanitarie, con 34 dei 36 ospedali di Gaza distrutti o danneggiati¹¹⁷. Vengono colpiti sistematicamente centinaia di ambulanze¹¹⁸, vengono uccisi 1700 operatori sanitari¹¹⁹, vengono sequestrati primari (di cui le ONG denunciano torture)¹²⁰ e decine di paramedici vengono uccisi e seppelliti in fosse comuni¹²¹.

Negli ospedali che non vengono distrutti, le possibilità di trattamento e chirurgia d'emergenza delle centinaia di migliaia di feriti vengono drasticamente ridotte dal blocco israeliano sugli aiuti, che senza alcuna giustificazione militare impedisce l'ingresso di farmaci, attrezzature sanitarie e antidolorifici¹²². Gaza diventa, nei fatti, teatro di una gigantesca forma di tortura sui feriti, praticata indirettamente dalle forze occupanti attraverso il diniego all'ingresso di forniture mediche essenziali. Con un ritmo di ferimenti di massa che vede almeno 10 bambini al giorno, per tre mesi, perdere uno o due arti a causa dei bombardamenti¹²³, gli ospedali arrivano allo stremo. I medici operano i feriti gravi, inclusi bambini con ustioni e mutilazioni¹²⁴, con le luci dei cellulari¹²⁵ e senza alcun anestetico¹²⁶. Persino le amputazioni vengono

¹¹⁷ *Supra* n. 71.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ OCHA, *Reported impact snapshot – 7 ottobre 2025*.

¹²⁰ *Dr Hussam Abu Safiya Subjected to Torture and Ill-treatment in Israeli prison, in Front Line Defenders*, 13 febbraio 2025.

¹²¹ M. BERGER et al., *How Palestinian first responders ended up in a mass grave in Gaza*, in *Washington Post*, 10 aprile 2024.

¹²² T. QIBLAWI et al., *Anesthetics, crutches, dates. Inside Israel's ghost list of items arbitrarily denied entry into Gaza*, in *CNN*, 2 marzo 2024.

¹²³ *Gaza: more than 10 children a day lose a limb in three months of brutal conflict*, in *Save the Children*, 7 gennaio 2024.

¹²⁴ «I bambini urlano mentre siamo costretti a staccare i tessuti bruciati dalla loro pelle», afferma il dottor Ahmad Abu Warda, responsabile delle attività mediche di MSF che lavora all'ospedale Nasser. «Ci chiedono di fermarci, ma se non rimuoviamo il tessuto morto, l'infezione e la sepsi possono portare alla morte» (*No relief and no chance of recovery for Gaza's burn patients*, in *Medecins Sans Frontieres*, 25 aprile 2025, tr. dell'A.).

¹²⁵ *Doctor in Gaza Describes Operating With Only Mobile Phone Light*, in *Wall Street Journal*, 20 ottobre 2023.

¹²⁶ B. FARMER, L. SEBOUAI, *'It's post-apocalyptic': Children undergoing surgery without anaesthetic in Gaza hospitals, says NHS doctor*, in *The Telegraph*, 15 agosto 2025; N. AL-MUGHRABI, *In Gaza, hospital procedures without anaesthetics prompted screams, prayers*, in *Reuters*, 10 novembre 2023.

praticate senza anestesie¹²⁷. Fanno il giro del mondo le immagini del medico palestinese Hani Bseiso, che amputa, in lacrime, la gamba di sua nipote senza anestesia sul tavolo della cucina della propria casa¹²⁸.

3.5. Fame, sete e malattie: mai così minuziosamente organizzate e amministrate dalla Seconda Guerra Mondiale

Dove non feriscono e uccidono bombe, proiettili, droni e quadri-cotteri, feriscono (infliggendo danni invalidanti permanenti)¹²⁹ e uccidono fame, sete ed epidemie, inverando i citati auspici del Generale Eiland.

Secondo il più autorevole esperto mondiale di carestie, Alex De Waal, non esiste un caso «dalla Seconda Guerra mondiale» di uso della fame come arma per sfibrare l'esistenza di un gruppo «così minuziosamente organizzato e amministrato come a Gaza»¹³⁰.

Nello stesso senso, il Relatore Speciale ONU sul Diritto al Cibo, Michael Fakhri, che scrive nel suo rapporto «mai nella storia del dopoguerra una popolazione è stata affamata così velocemente e completamente come i 2.3 milioni di palestinesi di Gaza»¹³¹.

In soli tre mesi di blocco israeliano all'ingresso dei beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione, cioè a gennaio 2024, il capo economista del World Food Programme denuncia che Gaza raccoglie circa l'80% di tutta la popolazione mondiale che soffre la fame¹³².

¹²⁷ *A kitchen table amputation without anesthetics in Gaza is one of many*, in *Washington Post*, 20 gennaio 2024.

¹²⁸ *Gaza doctor amputates niece's leg at home without anesthetic*, in *Reuters*, 19 gennaio 2024.

¹²⁹ *What 'starvation' really means, for the human body and for Gaza*, in *Al Jazeera*, 4 agosto 2025.

¹³⁰ *Israel is violating the Genocide Convention with Gaza Famine*, says Alex de Waal, executive director of the World Peace Foundation, in *Al Jazeera English*, 21 luglio 2025; M. YOUNG, *Starve, Pray, Die. Alex de Waal discusses Israel's use of food as a weapon of war in Gaza, and its repercussions*, in *Divan-Carnegie Endowment for International Peace's Middle East Program*, 24 luglio 2025.

¹³¹ Report of the Special Rapporteur on the right to food, Michael Fakhri, *Starvation and the right to food, with an emphasis on the Palestinian people's food sovereignty*, 17 July 2024, A/79/171 (par. 1, tr. It. dell'A.).

¹³² S. ZHANG, *80 Percent of Global Famine Is Currently in Gaza, UN Expert Warns*, *Truthout*, 3 gennaio 2024; I. CHOTINER, *Gaza is Starving*, in *The New Yorker*, 3 gennaio 2024; IPC, *"Famine is imminent as 1.1 million people, half of Gaza, experience catastrophic food insecurity"*, in *IPC Special Briefs-Issue 18*, marzo 2024.

Attorno al termine inglese *starvation*, che si riferisce alla riduzione in condizioni di carestia, si raggruppano in realtà le denunce del diniego degli essenziali elementi necessari alla sopravvivenza fisico-biologica della società palestinese di Gaza. Oltre alla fame, in senso stretto, i palestinesi di Gaza soffrono, assieme ad essa, la sete¹³³ e la mancanza di accesso alle cure sanitarie¹³⁴. Ciò allarga su centinaia di migliaia di civili il cd. "triangolo della morte", ovvero la condizione di estrema debilitazione fisica in cui la somma di malnutrizione, disidratazione e mancanza di cure può condurre alla morte anche per semplici infezioni, comuni virus e condizioni pregresse facilmente curabili in condizioni normali¹³⁵. Ciò vale anzitutto per i più vulnerabili: bambini, anziani, malati, donne incinte, la cui condizione di debilitazione estrema impatta lo sviluppo dei feti¹³⁶. Col perdurare e l'aggravarsi della negazione dei beni essenziali alla sopravvivenza, si avvicinano alla morte, via via, non solo i soggetti vulnerabili, ma anche quelli sani.

È per la categorizzazione di queste fasi che è stata creata l'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) del Famine Review Committee (FRC), in cui convergono decine di agenzie internazionali. Quella in cui muoiono i vulnerabili è ancora considerata dall'IPC fase 4, cioè di "emergenza umanitaria". La fase 5 IPC è definita non solo di carestia, ma di "catastrofe/carestia"¹³⁷, poiché si tratta in effetti della più catastrofica: gli effetti cumulativi del descritto "triangolo della morte" producono una letalità che cresce esponenzialmente nel tempo (poche vittime un giorno preludono a centinaia nell'ordine settimane, migliaia nell'ordine di un mese e decine o centinaia di migliaia se perdurano per mesi) e che più cresce, meno diventa arrestabile.

La fase 4 del livello di gravità delle carestie a Gaza si raggiunge nel primo mese, con un livello di insicurezza alimentare acuto per quasi 2 milioni di palestinesi¹³⁸. Con una *red alert* diffusa ad inizio novembre

¹³³ UN Special Procedures, *'Thirst as a weapon': UN experts condemn Israel's deliberate dehydration and starvation of the Palestinian people*, OHCHR-Press Release, 29 luglio 2024.

¹³⁴ OMS, *Health system at breaking point as hostilities further intensify in Gaza, WHO warns*, WHO News, 22 maggio 2025.

¹³⁵ OMS, *Lethal combination of hunger and disease to lead to more deaths in Gaza*, WHO News, 21 dicembre 2023.

¹³⁶ UNPF, *Famine confirmed in Gaza – pregnant women and newborns at acute risk*, UNFP News, 25 agosto 2025.

¹³⁷ IPC, *Understanding the IPC Scales*, January 2021.

¹³⁸ IPC, *IPC Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Special Snapshot*, 17

2023, inoltre, l'IPC Review Committee prende atto del veloce deterioramento della situazione e dichiara il rischio di fase 5 verosimile e imminente in diverse aree del Nord della Striscia¹³⁹. Da quel momento, le evidenze pubbliche di carestia crescono proporzionalmente alla disperazione dei palestinesi di Gaza, mentre si combatte la battaglia dei negazionismi spinti dal governo israeliano in rete e sui media internazionali¹⁴⁰.

La fame, come sempre accaduto nella storia del suo uso come arma di guerra, consuma i legami, abbrutisce e distrugge il tessuto sociale, ma a Gaza questo aspetto viene perseguito con tale protervia che è il governo israeliano stesso ammette di aver armato gang criminali con legami con l'Isis per accrescere il caos¹⁴¹. Nell'estate 2025, le immagini di neonati e bambini ischeletriti, in fin di vita, esalanti gli ultimi respiri o già morti poco più che scheletri fanno il giro del mondo¹⁴². Ad agosto 2025, Haaretz pubblica una indagine (con avvertimenti sulla durezza delle immagini provenienti da Gaza) dal titolo «La carestia è ovunque a Gaza», in cui spiccano le immagini di neonati così debilitati dalla fame e dalla sete da apparire anziani¹⁴³. Il giorno dopo, l'IPC Famine Review Committee dichiara ufficialmente la fase 5 della “catastrofe/carestia” nel Nord di Gaza, avvertendo della sua imminente diffusione a tutto il resto della Striscia¹⁴⁴.

ottobre 2023.

¹³⁹ IPC, *IPC Famine Review Committee Alert Gaza Strip*, 8 novembre 2024.

¹⁴⁰ J. PAULSON, L. FANG, “*Google's \$45 Million Contract With Netanyahu's Office to Spread Israeli Propaganda*”, in *Drop Site News*, 3 settembre 2025.

¹⁴¹ A. DE WAAL, *Mass Starvation: The History and Future of Famine*, Boston, 2017; T. DANNENBAUM, *Siege Starvation: A War Crime of Societal Torture*, *Chicago Journal of International Law* 22(2), 2021, pp. 368-442.

¹⁴² AL MEZAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, *Two Palestinian Children Die from Malnutrition and Lack of Healthcare in Central Gaza*, 3 giugno 2024; *Zainab Abu Haleeb, a five-month-old Palestinian girl diagnosed with malnutrition, according to medics, receives treatment at Nasser hospital in Khan Younis, in the southern Gaza Strip*, in *Reuters*, 15 luglio 2025.

¹⁴³ Y. MICHAELI, N. HASSON, ‘*Starvation Is Everywhere*’: *Virtual Tours of Gaza Clinics Expose the Scale of the Horror*, in *Haaretz*, 21 agosto 2025.

¹⁴⁴ IPC, *Famine confirmed in Gaza Governorate, projected to expand*, in *IPC Special Snapshot*, 22 agosto 2025.

3.6. Le reali proporzioni del genocidio: ancora ignote

Alla fine di due anni di ostilità, condotte in coerenza con le premesse eliminazioniste ricapitolate, il 90% di Gaza è un deserto di macerie e fosse comuni¹⁴⁵. Non si sa nemmeno quanti siano i palestinesi uccisi direttamente dagli attacchi e quelli uccisi indirettamente da fame, sete e malattie.

Al momento in cui si scrive, sono quasi 68000 le sole vittime totali identificate a fine luglio 2025, di cui almeno 2180 bambini e minori, 10427 donne e 4813 anziani, oltre a tutti i civili tra i 31754 maschi adulti¹⁴⁶.

Le vittime vengono però identificate principalmente negli ospedali, ma poiché gli ospedali vengono bombardati e assediati, le loro capacità esaurite, il loro personale preso di mira, è verosimile, come indica uno studio sul *The Lancet*, che i dati sulle vittime identificate sottostimino di almeno il 40% il dato reale¹⁴⁷. A ciò si aggiungono le vittime non identificabili, poiché colpite nelle fasce prossime alle zone di impatto degli ordigni, che non possono essere identificate poiché dei corpi resta poco o nulla. Applicando i calcoli dello studio citato, quindi, le vittime dirette solo fino al luglio del 2025 andrebbero stimate a più di 95000.

Per quanto riguarda le vittime indirette, uccise da fame, sete, malattie, epidemie (che in questo caso sono sostanzialmente governate come armi di guerra) è sempre sul *The Lancet* che gli esperti indicano che nei conflitti armati recenti la mortalità indiretta va da 3 a 15 volte quella diretta causata dalle ostilità¹⁴⁸. Applicando una stima estremamente cauta, considerata la riduzione in carestia, cioè di 4 vittime indirette per ogni vittima diretta identificata, le vittime totali potrebbero essere quasi 270.000, cioè circa il 12% della popolazione totale di Gaza.

Si tratta ovviamente di ipotesi, che c'è da sperare siano errate. Ciò che è chiaro è che il dato delle vittime identificate che viene citato nel dibattito non descrive le reali proporzioni di questa tragedia e dei suoi numerosi crimini internazionali, col loro impatto intergenerazionale.

¹⁴⁵ AL ARABYA, *Israeli Drone Footage of Gaza Destruction*, 6 ottobre 2025.

¹⁴⁶ OCHA, *Report Impact Snapshot – Gaza Strip*, 15 ottobre 2025.

¹⁴⁷ Z. JAMALUDDINE, H. ABUKMAIL *et al.*, *Traumatic injury mortality in the Gaza Strip from Oct 7, 2023, to June 30, 2024: a capture-recapture analysis*, in *The Lancet* 405 (10477), 2024, pp. 469-477.

¹⁴⁸ R. KHATIB *et al.*, *Counting the dead in Gaza: difficult but essential*, in *The Lancet* 404 (10449), 2024, pp. 237-238.

Ai bambini di Gaza che sopravvivono vengono inflitte sofferenze atroci. 39.000 restano orfani di uno o entrambi i genitori¹⁴⁹, almeno 17.000 sono “WCNS”, cioè *Wounded Child No Surviving Family* (bambino ferito senza familiari sopravvissuti)¹⁵⁰. Gaza, inoltre, supera, da sola, la somma mondiale della popolazione di bambini mutilati¹⁵¹. Quanto a quelli uccisi, anche a basarsi solo sulle vittime identificate, il solo dato sui quasi 20.000 bambini e minori sterminati è in sé una abnormità di cui non si comprende la portata. Visto che tanti equivoci su genocidio e Olocausto hanno ridotto la questione della configurabilità del crimine a mera aritmetica, ignorandone la definizione, vale la pena di sottolineare che, in relazione alle dimensioni del gruppo nazionale palestinese a Gaza, cioè 2.3 milioni di persone, lo sterminio di 20.000 dei suoi bambini, la più vulnerabile e cruciale parte di qualsiasi gruppo protetto, equivale in proporzione alla popolazione totale all'uccisione di 86.000 bambini in Israele, 387.000 in Ucraina, o 507.000 in Italia. Tra i bambini uccisi, solo considerando le vittime identificate, uno sconcertante numero di neonati¹⁵², come notato con sgomento da Haaretz: almeno 937 di meno di un anno, 486 di meno di sei mesi, molte decine uccisi a uno o due giorni di vita¹⁵³.

4. Perché genocidio (e non “solo” crimini di guerra e contro l’umanità)?

Una volta fatta chiarezza, da un lato, sul quadro ideologico che sovrintende all’elaborazione delle linee di politica militare dell’assedio e, dall’altro, sulla coerenza con questo quadro dei mezzi e metodi di conduzione delle ostilità effettivamente utilizzati, è indispensabile dare conto del perché si proponga di configurare il crimine di genocidio.

¹⁴⁹ *Israeli action in Gaza leaves more than 39,000 Palestinian children orphaned*, in *Arab News*, 3 aprile 2025.

¹⁵⁰ R. GRIM, *WCNSF: The Most Haunting Acronym the World Has Produced*, in *The Intercept*, 2 marzo 2024.

¹⁵¹ A. MOOR, *There are more child amputees in Gaza than anywhere else in the world. What can the future hold for them?*, in *The Guardian*, 27 marzo 2025.

¹⁵² V. L. DANIELE, *Infanticide in the Name of Proportionality: Gaza as a World Order Problem*, in *Georgetown Journal of International Affairs*, 26 settembre 2025.

¹⁵³ N. HASSON, *100,000 Dead: What We Know About Gaza’s True Death Toll*, 26 giugno 2025.

A tal fine, è preliminarmente necessario individuare i tratti distintivi delle diverse categorie di crimini internazionali, cioè crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimine di genocidio, prima di poter discutere il superamento delle soglie necessarie alla configurazione di quest'ultimo. Tutti i crimini internazionali si contraddistinguono per un elemento di contesto, che è parte della fattispecie del crimine e che ne delimita i confini legali rispetto alle altre categorie crimini. Per i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, questo distintivo elemento di contesto è di tipo oggettivo-materiale. Per il crimine di genocidio, come si vedrà, questo elemento di contesto è di tipo soggettivo, riguarda cioè il dolo degli autori o le intenzioni delle strutture statali.

4.1. I crimini di guerra e contro l'umanità

Per quanto riguarda i crimini di guerra, l'elemento di contesto è, come intuibile, l'esistenza in senso giuridico di un conflitto armato. La condotta incriminata, inoltre, deve essere un'articolazione del conflitto. Il crimine, in altre parole, deve essere commesso «nel contesto di» ed «associato ad» una guerra¹⁵⁴. Un omicidio per una resa dei conti tra organizzazioni criminali, in altre parole, pur se commesso in un paese in guerra, ma senza nessi col conflitto, non è un crimine di guerra. Un altro tipo di omicidio, invece, come un proiettile sparato intenzionalmente da un combattente contro un civile, è a tutti gli effetti un crimine di guerra. Come affermato dalla Camera di Appello dell'ICTY nel caso Kunarac, «Ciò che in definitiva distingue un crimine di guerra da un reato puramente domestico è che un crimine di guerra è modellato o dipendente dal contesto – il conflitto armato – in cui viene commesso. Non è necessario che sia stato pianificato o supportato da qualche forma di politica [di commissione]. Non è necessario che il conflitto armato sia stato la causa della commissione del reato, ma l'esistenza di un conflitto armato deve, come minimo, aver giocato un ruolo sostanziale nella capacità dell'autore del reato di commetterlo, nella sua decisione di commetterlo, nel modo in cui è stato commesso o nello scopo per il

¹⁵⁴ M. BOTHE, *War Crimes*, in A. CASSESE, P. GAETA, J. R.W.D. JONES (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, 2002, pp. 380-381; M. COTTIER, Article 8, *War Crimes*, in O. TRIFFTERER, K. AMBOS (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, 3rd. ed., Munich/Oxford/Baden-Baden, 2016, pp. 321-322.

quale è stato commesso»¹⁵⁵. Quanto alle condotte di crimini di guerra, sono 54 quelle codificate nello Statuto di Roma. Nell'impossibilità di dar conto di tutte, si consideri che vanno, con particolare attinenza al caso israeliano, dall'uso della fame come mezzo di guerra, alla tortura e ai trattamenti inumani o degradanti, dalla distruzione e appropriazione di beni priva di giustificazioni basate su necessità militari, agli attacchi intenzionali contro civili, strutture civili, personale o beni di missioni umanitarie e di peacekeeping, da deportazione, trasferimento e confinamento forzati, al trasferimento di popolazione della potenza occupante nel territorio che occupa, dagli attacchi intenzionali contro edifici dedicati alla religione, all'arte, alla scienza, all'educazione, a monumenti storici, a ospedali, fino agli attacchi lanciati nella consapevolezza che essi causeranno danni incidentali a civili, strutture civili o all'ambiente chiaramente eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto perseguito¹⁵⁶. Tra le sole condotte di crimini di guerra appena ricordate ve ne sono di commesse sistematicamente sia a Gaza, sia in Cisgiordania, con alcune, come il trasferimento di popolazione della potenza occupante in territorio occupato, che in Israele sono, da decenni e dichiaratamente, politiche statali.

Quanto ai crimini contro l'umanità, essi, al contrario dei precedenti, sono configurabili sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, purché commessi nel contesto di un «attacco esteso o sistematico a una popolazione civile». Gli *Elements of Crimes*, documento che assiste nell'interpretazione dei crimini codificati nello Statuto di Roma, chiariscono che tale attacco debba intendersi come una «linea di condotta che coinvolga la commissione multipla di atti» codificati nel rilevante articolo 7 dello Statuto, «in attuazione di una politica statale o di una organizzazione intesa a commettere tale attacco», contro «una

¹⁵⁵ «What ultimately distinguishes a war crime from a purely domestic offence is that a war crime is shaped by or dependent upon the environment—the armed conflict—in which it is committed. It need not have been planned or supported by some form of policy. The armed conflict need not have been causal to the commission of the crime, but the existence of an armed conflict must, at a minimum, have played a substantial part in the perpetrator's ability to commit it, his decision to commit it, the manner in which it was committed or the purpose for which it was committed» (ICTY, Prosecutor v. Kunarac et al., Appeals Judgement, IT-96-23-A and IT-96-23/1-A, 12 giugno 2002, par. 58).

¹⁵⁶ Cfr. L. DANIELE, *Indiscriminate and Disproportionate Attacks in International Law. Bridging the Accountability Gap*, Hart Publishing (in corso di pubblicazione, aprile 2026).

qualsiasi popolazione civile»¹⁵⁷. In estrema sintesi, se sussiste questo elemento di contesto, e la condotta è consciamente commessa o almeno intesa dall'autore come parte dell'attacco esteso o sistematico alla popolazione civile, si qualificano come crimini contro l'umanità, tra gli altri, l'omicidio, lo sterminio, il trasferimento forzato di popolazione, la reclusione o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale, la tortura, lo stupro, la persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere, il crimine di apartheid ed altri atti inumani di analogo carattere¹⁵⁸.

Si è detto che anche un singolo proiettile sparato intenzionalmente da un combattente contro un civile nel contesto di un conflitto armato si configura come crimine di guerra. Lo stesso non può dirsi per la rilevanza di una tale condotta come crimine contro l'umanità, mancando, in tale esempio, un attacco esteso o sistematico alla popolazione civile. Lo stesso vale per un singolo attacco aereo contro una struttura civile. Se migliaia di proiettili vengono esplosi da centinaia di combattenti contro migliaia di civili, al contrario, o centinaia di attacchi aerei vengono lanciati contro centinaia di strutture civili, sulla base di concordi indicazioni dei comandanti dei rispettivi battaglioni, la commissione della condotta di omicidio o di attacco intenzionale a strutture protette è multipla e reiterata, diviene esecuzione di una *policy* di commissione della stessa, che a sua volta sovrintende ad un attacco esteso o sistematico alla popolazione civile. Ciò può risultare, sulla base della scala delle uccisioni di massa, anche nella configurazione del crimine contro l'umanità di sterminio, legalmente assai prossimo al crimine di genocidio.

¹⁵⁷ W. A. SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2nd. ed., Oxford, 2016, pp. 168-172; T. L.H. McCORMACK, *Crimes Against Humanity*, in D. McGOLDRICK, P. ROWE, E. DONNELLY (eds.), *The Permanent International Criminal Court: Legal and Policy Issues*, Oxford, 2004, pp. 179-189; H. VON HEBEL, D. ROBINSON, *Crimes Within the Jurisdiction of the Court*, in ROY S. LEE (ed.), *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute – Issues, Negotiations, Results*, Leiden, 1999, pp. 91-97.

¹⁵⁸ Art. 7 Statuto di Roma della CPI, adottato il 17 luglio 1998, in vigore dal 1 luglio 2002, 2187 UNTS 3, autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione in Italia l. 232/1999.

4.2. Le origini e lo statuto giuridico del genocidio

Per quanto riguarda la definizione giuridica di genocidio, nonché l'esistenza del termine, dobbiamo entrambe al grande giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, che nel suo “Axis Rule in Occupied Europe” condensò pagine tra le più importanti della cultura giuridica del Novecento.

Genocidio, nella concezione di Lemkin, «non significa necessariamente l'immediata distruzione di una nazione [...] ma denota un piano coordinato di diverse azioni finalizzate alla distruzione delle condizioni essenziali di vita» dei gruppi presi di mira, «con lo scopo di anientarli»¹⁵⁹, I genocidi sono, per Lemkin, «un insieme di diversi atti di persecuzione e distruzione», che mirano alla «disintegrazione» delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, lingua, sentimenti nazionali e religione del gruppo vittima¹⁶⁰. Lemkin conia il concetto in contrapposizione a quello, utilizzato fino ad allora, di “denazionalizzazione”, che giudica inadeguato a descrivere l'essenza dei processi di annientamento di gruppi di cui parla, che considera manifestarsi in due fasi: «la distruzione dell'identità nazionale del gruppo oppresso» e «l'imposizione dell'identità nazionale dell'oppressore»¹⁶¹. Questa imposizione, a sua volta, può essere esercitata o su una «popolazione oppressa che è autorizzata a rimanere, oppure sul territorio soltanto, dopo la rimozione della popolazione e la colonizzazione dell'area da parte dei membri del gruppo oppressore»¹⁶².

Lo spazio dei genocidi è dunque definito, già nella sua concezione originaria, dalla triangolazione tra denazionalizzazione, pulizia etnica e colonizzazione, con l'eliminazione del gruppo vittima che vi si colloca in varie modalità e velocità a seconda dei casi¹⁶³. Su questa linea di elaborazione si sviluppano anche gli studi che rintracciano nel ge-

¹⁵⁹ R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington, 1944, p. 79 (tr. dell'A.).

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ Si traduce qui come “identità” il termine inglese “pattern”, che può essere variamente tradotto come “trama”, “schema”, “modello” o “struttura”, che nel contesto della frase di Lemkin viene ad indicare i caratteri sociali costitutivi e identificativi del gruppo oppresso.

¹⁶² *Ivi*, p. 80.

¹⁶³ Si riportano qui le argomentazioni avanzate in L. DANIELE, *Dizionario civile: Genocidio*, in *Italianieuropi*, 1/2025, *Una pace giusta*, p. 147 ss.

nocidio nazista la reimpostazione in Europa e il culmine di industrializzazione e statalizzazione delle pratiche di persecuzione, espulsione e sterminio che il colonialismo aveva riservato ai popoli "non civilizzati" ai margini degli imperi¹⁶⁴. Il colonialismo di insediamento, coi genocidi dei nativi¹⁶⁵, ne è la grande matrice. Tra gli altri, il primo genocidio del XX Secolo appare confermare questa tesi: tra il 1904 e il 1908, a seguito di una violenta rivolta contro il dominio coloniale tedesco, 60.000 nativi Nama ed Herero vengono sterminati in Namibia. Hitler considerò il generale responsabile del genocidio, Lothar von Trotha, un eroe nazionale tedesco, ispirazione di ciò che andava riservato in Europa ai bolscevichi, categoria che nella perversa logica nazista sussemeva gli ebrei¹⁶⁶. Al dominio coloniale tedesco in Namibia risalgono anche i primi utilizzi dei termini *Lebensraum* e *Konzentrationslager*¹⁶⁷, a cui l'Olocausto conferisce poi la compiuta ignominia.

I *Genocide Studies*, che si sono andati costituendo come branca specializzata degli studi storici, assumendo poi statuto di autonoma disciplina in molte università occidentali, concordano sul fatto che, storicamente, come pratiche di eliminazione, i genocidi sono sempre processi, non singoli atti o eventi, che culminano in sterminio solo dopo lunghe incubazioni e diverse fasi che precedono la distruzione del gruppo vittima. Stanton, tra gli altri, ha proposto un modello di sistematizzazione dei processi di genocidio individuandone dieci fasi paradigmatiche, che possono variamente combinarsi e susseguirsi: classificazione, simbolizzazione, discriminazione, disumanizzazione, organizzazione, polarizzazione, preparazione, persecuzione, sterminio ed infine negazionismo¹⁶⁸. Ogni genocidio, in altre parole, è una curva di negazioni di diritti, che cresce fino ad istituzionalizzare la negazione del diritto di avere diritti dei gruppi vittima¹⁶⁹, per poi culminare nella negazione anche del diritto alla nuda vita del gruppo, riconsegnando

¹⁶⁴ AIMEE CÉSAIRE, *Discorso sul colonialismo*, Bologna, 2020. V. anche E. TRAVERSO, *La violenza nazista. Una genealogia*, Milano, 2010.

¹⁶⁵ P. WOLFE, *Settler colonialism and the elimination of the native*, *Journal of Genocide Research*, 8(4), 2006, pp. 387-409.

¹⁶⁶ B. FERENCZ, *Mass Murderers Seek to Justify Genocide*, in *Stories-1945/46*.

¹⁶⁷ B. MADLEY, *From Africa to Auschwitz: How German South West Africa Incubated Ideas and Methods Adopted and Developed by the Nazis in Eastern Europe*, in *European History Quarterly* 35(3), 2005, pp. 439-64.

¹⁶⁸ G. H. STANTON, *The Ten Stages of Genocide*, Genocide Watch, 2023.

¹⁶⁹ M. O'BRIEN, *From Discrimination to Death. Genocide Process Through a Human Rights Lens*, London, 2022.

le vittime al non essere che ogni genocida ritiene che esse meritino. Lo sterminio, la distruzione fisica del gruppo vittima, è dunque solo una delle diverse fasi dei processi di genocidio, o può costituirne una tra diverse modalità, solitamente accompagnata da altre tecniche di annientamento del tessuto connettivo di una società, che convergono funzionalmente verso lo scopo eliminazionista che costituisce il tratto caratterizzante del crimine nel diritto internazionale contemporaneo.

Il crimine di genocidio viene definito nei suoi confini legali, anche grazie alla spinta dello stesso Lemkin per la codificazione¹⁷⁰, con la Convenzione per la Prevenzione e Repressione del crimine del 1948¹⁷¹, ai sensi della quale possono essere condannati stati non solo per averlo commesso, ma anche per essere entrati in intese finalizzate a commetterlo, per aver lasciato impunite istigazioni pubbliche e dirette alla sua commissione, per aver tentato di commetterlo, per essere stati complici nella commissione da parte di un altro stato, o per aver violato i propri obblighi di prevenirne la commissione, da parte di stati terzi, quando il rischio del crimine divenga apparente¹⁷². La definizione della Convenzione del 1948, poi, viene ribadita nel 1998, a definire non l'illecito di genocidio dello Stato come ente, ma stavolta il crimine di genocidio configurabile a carico di individui, inclusi capi di stato e di governo, nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale¹⁷³. Per questi due strumenti, il primo fondativo dell'ordine giuridico internazionale contemporaneo, ed il secondo erede diretto della storia che comincia a Norimberga, è l'intento di distruggere fisicamente un gruppo protetto, nella sua interezza, o almeno di una sua parte sostanziale, il nucleo identificativo del crimine.

Se sussiste un dolo specifico di «distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale», sono ge-

¹⁷⁰ J. COOPER, *Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention*, New York, 2008; M. A. DRUMBL, *Genocide: The Choppy Journey to Codification*, in M. BERGSMO, E. J. BUIS (eds.), *Philosophical Foundations of International Criminal Law: Correlating Thinkers*, Brussels, 2018, pp. 609-636.

¹⁷¹ Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948, in vigore dal 12 gennaio 1951, 78 UNTS 276, autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia l. n. 153 del 1952.

¹⁷² *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 616, para. 31.

¹⁷³ W. A. SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2nd. ed., Oxford, 2016, pp. 124-144.

nocidio: «a) l'uccisione di membri del gruppo; b) causare lesioni gravi all'integrità fisica o psichica di membri del gruppo; c) sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; d) l'imposizione di misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) il trasferimento forzato di bambini da un gruppo ad un altro»¹⁷⁴.

Ciascuna di queste condotte, sia se commesse in tempo di pace, che in un contesto di guerra, è in sé sufficiente a configurare un genocidio ai sensi del diritto internazionale, purché vi sia una *ratio* di distruzione del gruppo vittima o di una sua parte sostanziale¹⁷⁵ a sovrintendere alla commissione della condotta stessa. Come si nota dalla definizione, solo la prima delle cinque possibili condotte di genocidio codificate esige l'omicidio diretto di membri del gruppo. Non è necessario, infatti, uccidere direttamente né milioni, né centinaia di migliaia di membri di un gruppo umano per eliminarlo. A tal fine è sufficiente impedire l'accesso del gruppo a cibo, acqua, farmaci e cure mediche, per il tempo necessario al diffondersi di fame, sete, e malattie che lo condurranno, come gruppo, in fin di vita (eventualmente con sopravvissuti dispersi in tante comunità di superstiti rifugiati in altri paesi, impossibilitati a ricostituirsi come gruppo).

La condotta di cui alla lettera c", particolarmente rilevante nel caso israeliano, identifica come genocida l'inflizione di condizioni di vita "calcolate per", cioè "intese a" causarne la distruzione, totale o parziale del gruppo vittima. Ciò significa che, affinché non solo si possa, ma si debba parlare di genocidio sulla base di questa condotta non è necessario che le condizioni distruttive di vita imposte al gruppo abbiano dispiegato i propri effetti di distruzione con successo. È sufficiente, a tal fine, che siano stati messi in moto nella realtà i processi causali che mirano alla distruzione incriminata. Attendere che un genocidio

¹⁷⁴ *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 9 dicembre 1948, in vigore dal 12 gennaio 1951, 78 UNTS 277 (Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia legge 11 marzo 1952, n. 153), art. II.

¹⁷⁵ Sul concetto di "parte sostanziale" di un gruppo protetto, cfr. ICTY, *Prosecutor v. Duško Sikirica et al.*, Judgement on Defence Motions to acquit (Trial Chamber), IT-95-8-T, 3 settembre 2001, par. 65, 76 e 77; ICTY, *Prosecutor v. Radislav Krstić*, Judgement (Trial Chamber), IT-98-33-T, 2 agosto 2001, par. 587; ICTY, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, Judgement (Trial Chamber), IT-95-10-T, 14.12.1999, par. 81 ed 82, ICTR, *Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana*, Judgement (Trial Chamber), ICTR-95-1-T, 21 maggio 1999, par. 96 e 97.

si completi, del resto, per indicarlo come tale, svuoterebbe di senso la Convenzione del 1948, elidendo alla radice le ragioni fondamentali della sua codificazione: le ragioni di prevenzione.

Ciò dimostra quanto lo statuto giuridico del crimine sia agli antipodi delle vernacolarizzazioni mediatiche che lo identificano con la avvenuta cancellazione totale del gruppo, o con il successo nel ridurlo demograficamente a una piccola percentuale di sopravvissuti.

Non è genocidio quando lo si completa, insomma, è genocidio quando lo si comincia.

4.3. Il consenso internazionale sul crimine di genocidio a Gaza

È legittimo chiedersi quando comincia, quindi, il genocidio dei palestinesi. I formanti di una ideologia genocida, infatti, erano già presenti nel discorso pubblico israeliano da tempo. A titolo di esempio, mentre il 2023 si connotava come anno più letale da decenni per i civili palestinesi in Cisgiordania (con 38 bambini uccisi solo fino a settembre)¹⁷⁶, uno dei numerosi e inequivocabili messaggi di distruzione del gruppo nazionale palestinese era stato lanciato da Jeffrey Camras sul Times of Israel a maggio. Camras propose che «per riparare un torto, per la pace e per andare avanti, la Palestina deve essere *cancellata*»¹⁷⁷. La Palestina veniva definita come un affronto alla società, alla moralità, all’umanità», che «rappresenta menzogne e antisemitismo, oppressione e terrore. Nient’altro». Camras insisteva anche sul fatto che «i palestinesi devono essere rieducati» e che, se vogliono diritti, devono rinunciare ai propri caratteri di gruppo nazionale, il che sarebbe semplicemente «una bugia»¹⁷⁸. Camras rinforzava così il messaggio, di poco precedente, del Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, che aveva affermato due mesi prima che «non esiste nessun popolo palestinese»¹⁷⁹. Affermare che un popolo non esista, chiaramente, equivale a porre le premesse per la sua eliminazione. Andando a ritroso nel tempo, affermazioni sulla Palestina come “terra senza po-

¹⁷⁶ 2023 mark deadliest year on record for children in the occupied West Bank, *Save the Children*, 18 settembre 2023.

¹⁷⁷ J. CAMRAS, *Moving Forward on Palestine*, in *Times of Israel*, 18 maggio 2023.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ P. HASKI, *Per il ministro Bezalel Smotrich i palestinesi non esistono*, in *Internazionale*, 21 marzo 2023.

polo”¹⁸⁰ e sulla necessità di spopolare la Palestina della sua popolazione indigena, costruita appunto come un “non popolo”, si ritrovano fin dagli albori del sionismo¹⁸¹.

Dopo il 7 ottobre, tuttavia, un terremoto di odio e istanze di vendetta esemplare scuote Israele e, come mostrato, rompe le residue inibizioni e i tabù morali circa la distruzione totale dei palestinesi, dai più alti livelli istituzionali fino al comune sentire dei soldati. La “seconda Nakba” spesso invocata in Israele, anche da forze di governo¹⁸², passa da auspicio e minaccia ad azione, comincia a realizzarsi. È su queste basi, che emergono con chiarezza mentre si annuncia la distruzione di Gaza (già ricapitolati), che Raz Segal, eminente studioso ebreo israeliano dell’Olocausto e dei genocidi, denuncia «un caso da manuale di genocidio» a Gaza¹⁸³. Poco dopo, 800 accademici nel mondo sottoscrivono un appello a prevenire i rischi di genocidio della popolazione palestinese all’inizio dell’offensiva¹⁸⁴, poiché negli schemi di attacchi alla popolazione essa comincia da subito a manifestarsi coerente, nelle pratiche, con gli annunci della leadership israeliana.

Distruzione totale di intere città, di tutte le infrastrutture essenziali alla sopravvivenza della popolazione, attacchi indiscriminati commessi con cadenza quotidiana in aree dalle densità abitative record nel mondo, attacchi ad ospedali, scuole, università, costante strage di civili, ferimento di massa, imposizione di condizioni di vista distruttive per l’intera popolazione tramite il blocco all’ingresso degli aiuti, accompagnate dall’esibizione sui social network della disumanizzazione delle vittime, spingono intanto la massima giurisdizione mondiale, la Corte Internazionale di Giustizia, a tal fine interpellata dal Sudafrica, a emettere già gennaio, poi nuovamente a marzo e infine a maggio 2024 non una, ma tre ordinanze consecutive di misure cautelari, di crescen-

¹⁸⁰ E. FARMER, R. P. PATCHESKY, S. SILLS (a cura di), *A Land With a People. Palestinians and Jews Confront Zionism*, New York, 2021.

¹⁸¹ *Ethnic cleansing was part of Zionism long before 1948*, in *Jewish Voice for Liberation*, 14 febbraio 2025.

¹⁸² M. RAPOPORT, *The ‘second Nakba’ government seizes its moment*, in *+972 Magazine*, 2 gennaio 2024.

¹⁸³ R. SEGAL, *A Textbook Case of Genocide*, in *Jewish Currents*, 13 ottobre 2023.

¹⁸⁴ *Public Statement: Scholars Warn of Potential Genocide in Gaza*, in *Third World Approaches to International Law*, 17 ottobre 2025.

te severità, nei confronti di Israele, contro plausibili violazioni della Convenzione sul Genocidio del 1948¹⁸⁵.

Più specificamente, per qualsiasi ordinanza di misura cautelare, la Corte deve essere soddisfatta che i diritti invocati dallo Stato attore siano plausibili e che via sia per essi il rischio imminente di un pregiudizio irreparabile¹⁸⁶. Trattandosi dei diritti della popolazione palestinese ad essere protetta da condotte di genocidio, la massima giurisdizione mondiale torna per tre volte a ribadire, in sostanza, che via sia un rischio imminente di genocidio. Ciò non modifica, però, gli atteggiamenti e le radicalizzazioni del fronte per Israele nel dibattito italiano, in cui non manca chi parla di “abuso” e “infamia” non delle plausibili violazioni, ma del ricorso alla giustizia da parte del Sudafrica¹⁸⁷.

La Corte ordina ad Israele, ripetutamente, di adottare immediatamente misure per prevenire condotte di genocidio, per assicurarsi che il proprio esercito non ne commetta alcuna e per punire le istigazioni al genocidio¹⁸⁸. Nella seconda ordinanza, si intima ad Israele di «Adottare tutte le misure necessarie ed efficaci per garantire, senza indugio, in piena cooperazione con le Nazioni Unite, la fornitura senza ostacoli e su larga scala da parte di tutti gli interessati di servizi di base urgenti e assistenza umanitaria, tra cui cibo, acqua, elettricità, carburante, alloggi, vestiario, igiene e servizi igienico-sanitari, nonché forniture mediche e assistenza medica ai palestinesi in tutta Gaza, anche aumentando la capacità e il numero di valichi di frontiera terrestri e mantenendoli aperti per tutto il tempo necessario»¹⁸⁹. Con un certo stupore della comunità dei giuristi, la misura viene adottata all'unanimità, con il voto favorevole persino del giudice nominato *ad hoc* dal governo israeliano, Barak.

¹⁸⁵ Le trascrizioni delle udienze, le tre ordinanze e gli interventi degli stati terzi sono consultabili al sito della Corte Internazionale di Giustizia: *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*.

¹⁸⁶ *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, *Provisional Measures, Order of 26 January 2024*, I.C.J. Reports 2024, p. 3.

¹⁸⁷ Perché il ricorso del Sudafrica alla Corte dell'Aia è “un abuso” e “un’infamia”, *Moked מוקד*. Il portale dell’ebraismo italiano, 10 gennaio 2024.

¹⁸⁸ *Supra* n. 185.

¹⁸⁹ *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, Request for the Modification of the Order Indicating Provisional Measures of 26 January 2024, *Order of 28 March 2024*, I.C.J. Reports 2024, p. 513.

Alle speranze che le due ordinanze della CIG producano un cambio totale di rotta da parte di Israele, si sostituisce nuovo sgomento. A seguito delle ordinanze, infatti, la seconda fase dell'offensiva israeliana toglie dubbi a molti osservatori. Milioni di civili sopravvissuti alle stragi e alle distruzioni nel Nord e al centro della Striscia si sono concentrati a Rafah, nell'estremo Sud della Striscia, al confine con l'Egitto, in condizioni disperate, affollando una gigantesca tendopoli che avverrà la promessa israeliana di ridurre Gaza a «città di tende»¹⁹⁰. Da inizio maggio 2024, le ostilità israeliane cominciano a colpire anche Rafah.

A quel punto, anche diversi e autorevolissimi studiosi ebrei israeliani dell'Olocausto concludono sia genocidio. Tra gli altri, Amos Goldberg scrive «Sì, è un genocidio»¹⁹¹. Goldberg afferma «l'uccisione di 300 persone innocenti e la distruzione di un intero quartiere residenziale per colpire un comandante di brigata di Hamas, dimostra che gli obiettivi militari sono quasi incidentali all'uccidere civili e che ogni palestinese a Gaza è di fatto condannato»¹⁹². In maniera piuttosto inoppugnabile, Goldberg conclude: «Ciò che sta accadendo a Gaza è un genocidio perché il livello e il ritmo delle uccisioni indiscriminate, la distruzione, le deportazioni di massa, gli sfollamenti, la fame, le esecuzioni, l'eliminazione delle istituzioni culturali e religiose, lo schiacciamento delle élite (inclusa l'uccisione di giornalisti) e la radicale disumanizzazione dei palestinesi creano un quadro complessivo di genocidio, di annientamento intenzionale e consapevole dell'esistenza palestinese a Gaza. Per molti versi, la Gaza palestinese come complesso geografico-politico-culturale-umano non esiste più. Il genocidio è la distruzione deliberata di una collettività o di una sua parte, non di tutti i suoi individui. Ed è ciò che sta accadendo a Gaza. Il risultato è indubbiamente genocida»¹⁹³.

¹⁹⁰ I. THAROOR, *The troubling analogies surrounding the new Israel-Hamas war*, in *Washington Post*, 11 ottobre 2023.

¹⁹¹ A. GOLDBERG, *Yes. It is Genocide*, in *Swiss Policy Research*, 9 maggio 2024.

¹⁹² *Ibidem*. Sulla trasformazione della distruzione degli obiettivi militari in conseguenze incidentali di attacchi a strutture civili, anche in senso giuridico, cfr. L. DANIELE, *Incidentiality of the civilian harm in international humanitarian law and its Contraria Legem antonyms in recent discourses on the laws of war*, *Oxford Journal of Conflict and Security Law*, 29(1) 2024, pp. 21-54.

¹⁹³ A. GOLDBERG, *Yes. It is Genocide*. Mentre cresce il consenso tra *genocide scholars* sul genocidio a Gaza, inoltre, si determina una crisi nel settore degli studi sull'Olocausto e sui genocidi, v. R. SEGAL, L. DANIELE, *Gaza as Twilight of Israel Exceptionalism: Holocaust and Genocide Studies from Unprecedented Crisis to Unpre-*

Il Sudafrica, intanto, torna ad interpellare la CIG affinché ordini ad Israele, sulla base delle nuove evidenze di dolo e condotte di genocidio, ciò che nelle due ordinanze precedenti non aveva ordinato: la cessazione delle ostilità. Il 24 maggio, la Corte, registrando la situazione sul campo come «catastrofica», «disastrosa», di «eccezionale gravità» ordina la cessazione delle ostilità, intimando ad Israele di «interrompere immediatamente la sua offensiva militare, e qualsiasi altra azione nel Governatorato di Rafah, che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita tali da comportare la sua distruzione fisica, totale o parziale»¹⁹⁴. Mentre la comunità dei giuristi si interroga sul senso della frase, cioè se l'ordine di cessazione delle ostilità sia in tutta Gaza o solo nell'area di Rafah, Israele procede nella distruzione totale.

L'offensiva continua, in tutta Gaza e a Rafah, che viene rapidamente ridotta in macerie come il resto della Striscia¹⁹⁵. Un altro studioso di prestigio mondiale dell'Olocausto, Omer Bartov, affermerà che, dopo aver inizialmente resistito alla qualifica, la sua convinzione sia mutata proprio con l'inizio dell'attacco delle IDF a Rafah. Secondo Bartov, dopo di esso «non era più possibile negare che Israele fosse coinvolto in sistematici crimini di guerra sistematici, crimini contro l'umanità e azioni genocide. Non si trattava solo dell'attacco contro l'ultima concentrazione di abitanti di Gaza – la maggior parte dei quali già sfollati più volte dalle IDF, che ora li ha spinti ancora una volta in una cosiddetta zona sicura – e della dimostrazione di totale disprezzo per qualsiasi standard umanitario». L'attacco, secondo Bartov, «indicava anche chiaramente che l'obiettivo finale di tutta l'impresa fin dall'inizio era stato quello di rendere inabitabile l'intera Striscia di Gaza e di debilitare la sua popolazione fino al punto da costringerla all'alternativa tra morire, o cercare tutte le opzioni possibili per fuggire dal territorio. In altre parole, la retorica pronunciata dai leader israeliani a partire dal 7 ottobre si è tradotta in realtà»¹⁹⁶.

¹⁹⁴ *edented Change*, in *Journal of Genocide Research-Forum: Israel-Palestine: Atrocity Crimes and the Crisis of Holocaust and Genocide Studies*, 25 marzo 2024, pp. 1-10.

¹⁹⁵ Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Request for the Modification of the Order of 28 March 2024, Order of 24 May 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 649.

¹⁹⁶ *Drone footage shows the scale of destruction in Gaza's Rafah*, in *Guardian News*, 21 gennaio 2025.

¹⁹⁶ O. BARTOV, As a former IDF soldier and historian of genocide, I was deeply disturbed by my recent visit to Israel, in *The Guardian*, 13 agosto 2024.

Mentre il consenso sul carattere genocida dell'offensiva israeliana monta a livello internazionale, accreditando ulteriormente le conclusioni dei rapporti della Relatrice Albanese¹⁹⁷, la devastazione e le stragi procedono a Gaza per un intero anno.

Le speranze innescate della tregua e dello scambio tra ostaggi e prigionieri politici palestinesi di inizio 2025 cedono subito il posto a nuovo sgomento. I primi attacchi immediatamente successivi alla rottura della tregua da parte di Israele uccidono più di 400 palestinesi in 24 ore¹⁹⁸. Le decine di migliaia di vittime civili ricominciano ad aumentare vertiginosamente. Riprendono i bombardamenti persino su quartieri già ridotti in macerie¹⁹⁹. Demolizioni controllate radono al suolo interi quartieri non ancora distrutti dai bombardamenti, in aree già controllate dalle forze occupanti²⁰⁰. Le bombe da una tonnellata e i proiettili incendiari colpiscono le tendopoli di sfollati²⁰¹. Affermando che Hamas si nasconde tra la popolazione superstite, si colpiscono anche i sopravvissuti. Si stringe il blocco sugli aiuti essenziali alla sopravvivenza della popolazione²⁰², con effetti che eccedono il catastrofico, soprattutto combinandosi alla violenza della ripresa delle ostilità.

Da quel momento, il consenso internazionale sul carattere genocida delle ostilità israeliane diventa quasi unanime tra gli osservatori di coscienza e le organizzazioni internazionali, come segnalano, tra decine di altri, i rapporti sul genocidio a Gaza di Amnesty²⁰³, Human

¹⁹⁷ V. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, *Anatomy of a Genocide*, 1 luglio 2024, A/HRC/55/73; *Genocide as colonial erasure*, 1 ottobre 2024, A/79/384; *From economy of occupation to economy of genocide*, 2 luglio 2025, A/HRC/59/23.

¹⁹⁸ *Israeli air strikes kill over 400 Palestinians across Gaza following unilateral resumption of mass attacks*, in Amnesty International, 18 marzo 2025.

¹⁹⁹ L. TONDO, A. MARMO, *A wasteland of rubble, dust and graves: how Gaza looks from the sky*, in *The Guardian*, 5 agosto 2025.

²⁰⁰ N. WATER, *We've Become Addicted to Explosions" The IDF Unit Responsible for Demolishing Homes Across Gaza*, in Bellingcat, 29 aprile 2024.

²⁰¹ J. ROWNSLEY, *Israeli strikes kill 37 Palestinians in tented area for displaced in Gaza*, in BBC News, 18 aprile 2025.

²⁰² S. BASHI, *The Bureaucracy of Genocide*, in New Lines Magazine, 31 luglio 2025.

²⁰³ AMNESTY INTERNATIONAL, *You Feel Like You Are Subhuman': Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza*, 5 dicembre 2024.

Rights Watch²⁰⁴, dell’israeliana B’Tselem²⁰⁵ e della Commissione Indipendente d’Inchiesta delle Nazioni Unite²⁰⁶.

Il nodo cruciale condiviso da tutti questi rapporti è il fatto che non si possa più parlare solo di crimini di guerra e crimini contro l’umanità poiché essi non descrivono la portata complessiva del combinarsi di questi crimini in schemi di commissione sistematica, che diventano così meri mezzi di realizzazione di uno scopo ordinatore, di una logica unificante, ovvero la distruzione deliberata di una società e lo spopolamento della sua terra. Con Gaza già rasa al suolo e molte decine di migliaia di vittime civili ormai certe, sono gli stessi ministri israeliani a ribadirlo esplicitamente: «Non ha il diritto di esistere [...] una società che tollera al suo interno i simpatizzanti di Hamas [...]», scrivere pubblicamente il Ministro per gli Affari della Diaspora Chikli, aggiungendo che tale società «condanna allo stesso destino i propri anziani, le proprie madri e i propri figli»²⁰⁷.

Ciò che in una democrazia non basterebbe neanche a una sanzione amministrativa, ovvero il presunto simpatizzare per attività illegali o criminose, per i palestinesi di Gaza è fonte di una sorta di meritevolezza di pena di morte collettiva, appunto come società. L’ideologia dei leader israeliani che presiede ai sistematici attacchi alla vita e alle possibilità di sopravvivenza della popolazione a Gaza diventa innegabile: essa promuove in ogni sede l’idea che i palestinesi meritino l’eliminazione e siano responsabili della propria distruzione. È un’ideologia paradigmaticamente genocida, tipica di tutti i genocidi della storia, che interpreta l’esistenza del gruppo vittima come immeritata, la sua sopravvivenza come una minaccia intollerabile, le brutalità contro di esso intrinsecamente giustificate e la riduzione del gruppo all’inesistenza come un modo per ripristinare l’ordine naturale delle cose, come avrebbe sempre dovuto essere.

²⁰⁴ HUMAN RIGHTS WATCH, *Extermination and Acts of Genocide. Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water*, 19 dicembre 2024.

²⁰⁵ B’TSELEM, *Our Genocide*, 27 luglio 2025.

²⁰⁶ UN INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION OF INQUIRY ON THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY, INCLUDING EAST JERUSALEM, AND ISRAEL, *Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, 16 settembre 2025, A/HRC/60/CRP.3.

²⁰⁷ *A. Chikli*, Twitter, 20 febbraio 2025.

È il popolo palestinese il nemico, non solo i suoi gruppi armati, proprio come aveva teorizzato il Generale Eiland. La popolazione civile della Striscia, nel suo complesso, è stata inquadrata come estensione vivente di una infrastruttura terroristica, privata collettivamente delle protezioni dei civili in tempo di guerra poiché giudicata colpevole, sempre collettivamente, di una pervasiva e capillare complicità, e colpita in mille modi da una miriade di attacchi e misure finalizzate a fare di Gaza un labirinto con due sole vie di uscita: la morte o il trasferimento forzato²⁰⁸.

In questo schema si rintraccia non solo il dolo specifico di distruzione del gruppo vittima richiesto dalla definizione giuridica del crimine, ma persino un tratto costitutivo del concetto di genocidio ideato da Lemkin in persona, che egli indica come antipode dell'idea illuministica della guerra come relazione di scontro che può darsi solo tra enti sovrani ed eserciti (o, aggiungeremmo oggi, tra eserciti e gruppi armati non statali), non certo tra popoli ed individui. In *Axis Rule*, Lemkin scrive: «Genocidio è l'antitesi della dottrina Rousseau-Portalis sulla guerra²⁰⁹. Una guerra dichiarata contro un intero "popolo nemico", in altre parole, è prodromo di genocidio. Una guerra materialmente combattuta contro un intero popolo, come se esso fosse un'articolazione disarmata dell'infrastruttura militare nemica, è una guerra genocida.

²⁰⁸ Il fatto che il Piano Trump abbia compiuto passi indietro rispetto allo schema della cd. "migrazione volontaria" dei sopravvissuti, inoltre, non modifica questo scenario, poiché nulla toglie, *ex post*, al fatto che il trasferimento forzato come alternativa alla distruzione sia stata una determinazione di scopo annunciata e perseguita per ben due anni.

²⁰⁹ «Genocide is the antithesis of the Rousseau-Portalism Doctrine, which may be regarded as implicit in the Hague Regulations. This doctrine holds that war is directed against sovereigns and armies, not against subjects and civilians. In its modern application in civilized society, the doctrine means that war is conducted against states and armed forces and not against populations. It required a long period of evolution in civilized society to mark the way from wars of extermination, which occurred in ancient times and in the Middle Ages, to the conception of wars as being essentially limited to activities against armies and states» (R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington, 1944, p. 80).

5. L'equivoco alla base dell'esclusione del genocidio a Gaza: confondere il dolo specifico del crimine con un intento di distruzione "gratuita" del gruppo vittima

Fin qui si è detto dei profili che indicano con nettezza la configurabilità del crimine di genocidio a Gaza.

Per esigenze di spazio, è impossibile in questa sede analizzare il dibattito su cosa significhi "intento di distruzione" del gruppo protetto, rispettivamente, nel caso di crimine di genocidio imputabile ad individui, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di Roma della CPI, da un lato, e nel caso di illecito statale, ai sensi della Convenzione del 1948, dall'altro²¹⁰. Su tali profili rimangono aree di incertezza nella giurisprudenza della CIG, ma è evidente che l'elemento soggettivo di un crimine individuale e quello di un illecito internazionale di uno stato non possano essere identici, poiché uno stato non ha una *mens rea* in senso stretto, ma una volontà di leader politici ed alti ufficiali che, in particolare quando se ne condivide la proiezione finalistica verso l'eliminazione di un gruppo in quanto tale, o almeno di una sua parte sostanziale²¹¹, viene trasmessa agli organi dello stato e alla condotta dello stato stesso. In questo senso, dalla prospettiva di questa analisi, anche considerando gli orientamenti più restrittivi di configurabilità dell'intento di distruzione del gruppo protetto da parte di uno stato, a Gaza tale intento, in particolare considerando la meticolosa inflizione di condizioni di vita inoppugnabilmente distruttive ai palestinesi della Striscia, è di difficile esclusione²¹².

Ciononostante, numerosi autori, in particolare alcuni giuristi e diversi storici, hanno argomentato nel senso della sicura esclusione del dolo di genocidio (sia nel senso del crimine individuale, sia nel senso dell'illecito internazionale dello stato) a Gaza. Tra i giuristi, di particolare interesse sono gli argomenti di Amichai Cohen e Yuval Shany. I due autori hanno sostenuto che il dibattito in cui si andava consolidando consenso attorno alla configurabilità del crimine di genocidio

²¹⁰ Si rinvia integralmente, in merito, *ex multiis*, a P. GAETA, *On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Genocide?*, in *European Journal of International Law* 18(4), 2007, pp. 631-648, e R. O'KEEFE, "Where is my mind?": Locating the genocidal intent of a State, in *Questions of international Law* 108, 2024.

²¹¹ V. *supra* n. 175.

²¹² Come mostra convincentemente J. QUIGLEY, *Legal Standard for Genocide Intent: An Uphill Climb for Israel in Gaza Suit*, in *EJILTalk!*, 14 marzo 2024.

fosse caratterizzato da un "uso selettivo dei fatti". A detta degli stessi, i proponenti della configurabilità del crimine avrebbero tralasciato che i "pattern", gli schemi di condotta israeliani (da cui andrebbe dedotto il dolo di genocidio in assenza di dichiarazioni esplicite) contro la popolazione civile palestinese potevano essere considerati conseguenza di ragioni e motivazioni diverse dall'intento di distruggere il gruppo palestinese protetto o una sua parte sostanziale, in quanto tali, ad esempio motivazioni tattiche o strategiche, tra cui la «necessità militare, la protezione delle proprie forze militari, o la deterrenza»²¹³. Anche se tali considerazioni e motivazioni eccedono i limiti di legalità imposti dal diritto internazionale, contendono questi giuristi, la loro sussistenza sarebbe sufficiente a escludere il dolo specifico necessario a configurare il crimine di genocidio. Il problema di questa posizione, come si vedrà, è che essa induce ad una forma di cecità di fronte alle ideologie genocide dei potenziali autori del crimine, che (in questo come in tutti gli altri casi) sempre si rappresentano forme di necessità militari o di sicurezza a giustificare o addirittura ad imporre la distruzione del gruppo vittima come "mezzo" per raggiungere altri scopi, ritenuti ideologicamente superiori e inderogabili.

Ancor più radicalmente, tra gli storici, autori come Graziosi puntano il dito contro il consenso che unisce il dibattito giuridico e quello degli studi sui genocidi, cioè la configurabilità del dolo specifico quando si persegua la distruzione fisica di una intera società, quand'anche ciò sia rappresentato come un necessario costo del raggiungimento di scopi di sicurezza. Tale consenso rappresenterebbe un «grido di propaganda politica», moralistico, ideologico, «catastrofe politica, intellettuale e discorsiva»²¹⁴. In questa visione, a dispetto del consenso scientifico interdisciplinare circa l'esatto contrario (con gli storici dei genocidi che contestano ai giuristi una comprensione troppo restrittiva del dolo specifico), la definizione del crimine della Convenzione del 1948 sarebbe non solo «sorprendentemente larga», ma «giuridica» e quindi «non un concetto intellettuale di interpretazione della realtà»²¹⁵.

²¹³ A. COHEN, Y. SHANY, *SELECTIVE USE OF FACTS AND THE GAZA GENOCIDE DEFENSE*, in *Just Security*, 2 gennaio 2024; v. anche Id., *A "Cramped Interpretation of International Jurisprudence"? Some Critical Observations on the Amnesty International Genocide Report on Gaza*, in *Just Security*, 16 dicembre 2024.

²¹⁴ A. GRAZIOSI, *Genocidio, un grido di propaganda politica*, in *Il Foglio*, 4 agosto 2025.

²¹⁵ *Ibidem*.

Quando una definizione sia giuridica, in altre parole, per l'autore essa diventerebbe un “non-concetto” intellettuale di interpretazione della realtà. In questo solo inciso si colgono le premesse della posizione, che pare indicare nello statuto giuridico di una definizione la sua perdita di dignità come parametro di interpretazione della realtà. Al di là di questa originalissima novità nel panorama giusfilosofico mondiale di tutti i tempi, il messaggio di fondo dell'autore è nel senso di allarme contro la confusione che il consenso scientifico e persino la giurisprudenza dei tribunali internazionali indurrebbero tra guerra, eccidi e genocidio. Anche considerare quello di Srebrenica genocidio, come ha fatto la massima giurisdizione mondiale con sentenza passata in giudicato, sarebbe una catastrofica precipitazione «dell'adozione di criteri moralistici e politici»²¹⁶. Diritto, morale e politica, in altre parole, cospirerebbero insieme nel senso dell'intollerabile espansione del concetto di genocidio, fino alla confusione tra genocidio e guerra. Tutto per dire che se a Gaza è genocidio, allora qualunque guerra è genocidio. Si lascia così scivolare nell'oscurità il nocciolo della questione, cioè il fatto che a Gaza sia stata combattuta una guerra contro una intera popolazione civile, ritenuta dichiaratamente, dai vertici istituzionali dello stato, una articolazione del nemico, quindi avvicinando l'intera vicenda molto più al paradigma dei genocidi, che alle caratteristiche identificative dei conflitti armati.

In questa fuorviante opposizione categoriale tra guerra e genocidio si ritrovano quindi tanto storici con posizioni ostili alle definizioni giuridiche, come Graziosi, tanto giuristi come Cohen e Shany, con argomenti a difesa di interpretazioni talmente restrittive da rischiare di ridurre la definizione giuridica del crimine ad idealtipo puro e senza possibilità di applicazione alcuna.

Questi studiosi sembrano non porsi il tema di guerre concepite e combattute con premesse e modalità di conduzione incompatibili con la sopravvivenza di un gruppo, in cui la distruzione del gruppo vittima in quanto tale, pur non essendo lo scopo *unico* ed *ultimo*, è perfettamente razionalizzata e perseguita come mezzo del raggiungimento di altri scopi, ulteriori, che coesistono e si accompagnano allo scopo intermedio di distruzione del gruppo stesso. La conseguenza ulteriore di questo approccio diventa escludere che possa parlarsi di genocidio qualora l'intento di distruzione del gruppo vittima non sia gratuito,

²¹⁶ *Ibidem.*

immotivato, sprovvisto di altri moventi, il che equivale a svuotare completamente di senso il crimine, con conseguenze esse sì catastrofiche.

Comprendere questo aspetto richiede alcuni chiarimenti. La definizione del crimine esige effettivamente che l'intento genocida sia quello di distruzione fisica del gruppo vittima "in quanto tale". Ciò induce molti, anche storici sensibili allo statuto giuridico del crimine, ad interpretare il dolo specifico del crimine di genocidio come intento di distruggere un gruppo «solo perché esiste», senza nessuna altra ragione, dunque «al di fuori di qualsiasi motivazione di carattere politico, di potere, di aggressione, di conquista economica, territoriale» e così via²¹⁷. È questa, in estrema sintesi, la tesi che potremmo chiamare del "dolo di distruzione gratuita del gruppo", che tiene insieme le varie sfumature delle posizioni di esclusione del crimine di genocidio a Gaza.

Questa tesi, a ben vedere, è il frutto di una confusione tra movente ed elemento soggettivo del crimine, che presuppone che il dolo di distruggere il gruppo vittima sia l'unico scopo e lo scopo ultimo dei responsabili del crimine. Questa configurazione del dolo di genocidio è sostanzialmente impossibile, tanto giuridicamente, quanto storicamente.

La prima conseguenza di tale lettura, infatti, spinta alle sue logiche conseguenze, sarebbe l'esclusione dei genocidi coloniali dalla categoria dei genocidi. Un esempio su tutti, già richiamato: il primo genocidio del XX Secolo, quello dei Nama e degli Herero in Namibia²¹⁸. Quel genocidio viene concepito come ripristino dell'ordine dopo una sanguinosa rivolta anticoloniale. Von Trotha, che sovrintende al genocidio e che Hitler considera poi un modello di eroe nazionale tedesco, non era spinto dall'intento di sterminare i Nama e gli Herero solo perché esistevano. Essi vengono sterminati in quanto indigeni insorgenti di un popolo "non civilizzato" che minacciano il dominio coloniale tedesco e non se ne vanno dalle terre "tedesche". Non a caso il suo famoso

²¹⁷ V. M. FLORES, *Genocidio, crimine di guerra, apartheid: riflessioni sulle parole giuste con Marcello Flores*, in Fondazione Gariwo-Youtube, 12 gennaio 2024.

²¹⁸ L. FABER-JONKER, B. KIERNAN "Rivers of Blood and Rivers of Money": *The Herero and Nama Genocides in German Southwest Africa, 1904-1908*, in N. BLACKHAWK et al. (a cura di), *The Cambridge World History of Genocide. The Cambridge World History of Genocide Vol.II: Genocide in the Indigenous, Early Modern and Imperial Worlds, from c.1535 to World War One*, 2023, pp. 634-656.

annuncio di sterminio è una intimazione a lasciare quelle terre, a pena di sterminio²¹⁹.

Simili razionalizzazioni del dolo di distruzione dei gruppi vittima, inoltre, si ritrovano anche nei genocidi del mondo contemporaneo. Nel genocidio ruandese, solo a titolo di esempio, le milizie hutu sostenevano che, se non avessero sterminato i tutsi, sarebbero stati gli hutu stessi ad essere sterminati²²⁰. Il dolo specifico di genocidio è razionalizzato dagli autori come autodifesa, contro un nemico letale rappresentato da una intera etnia.

Si può discutere di molti esempi, ma il nodo della questione è che distruggere il gruppo “in quanto tale”, nella definizione, non significa affatto “per il mero fatto di esistere”. Al contrario, il problema dei genocidi è proprio che per ogni gruppo genocida il gruppo vittima esiste solo ed esclusivamente come minaccia vivente.

Mai, in nessun genocidio della storia, gli autori si rappresentano la distruzione del gruppo vittima in quanto tale, solo perché esiste, come scopo unico e ultimo. Per il genocida, il genocidio è sempre un mezzo, un mezzo che il gruppo dei responsabili viene “costretto” ad utilizzare dalle nefandezze costitutive del gruppo vittima, un mezzo indispensabile per raggiungere scopi superiori, irrinunciabili, esistenziali: l’eliminazione delle minacce, la difesa dell’etnia, la difesa della razza, la difesa della nazione, la sicurezza futura, ecc... Non c’è mai un dolo specifico di genocidio che non passi per il rappresentare il gruppo vittima come un ostacolo vivente, immeritevole di esistere, alla realizzazione di “doveri”, appunto, di carattere politico, militare, di potere, di aggressione, di conquista, di “difesa e così via.

Non si tratta solo di dissimulazioni e pretesti consapevolmente messi in campo. Le strutture ideologiche e i paradigmi morali alternativi motore dei genocidi, che riscrivono la realtà sottosopra, trasfigurando i carnefici in vittime e le vittime in carnefici, sono macchine molto potenti, che generano adesioni autentiche e profonde di milioni di persone.

I contesti di conflitto armato ovviamente non fanno eccezione, al

²¹⁹ Within the German border every Herero with or without a rifle, with or without cattle will be shot, I won’t take any more women and children, I will drive them back to their people or order them to be shot (*General’s Descendants Apologize for Germany’s First Genocide*, in *Spiegel International*, 8 ottobre 2007).

²²⁰ HUMAN RIGHTS WATCH, *The Rwandan Genocide: How It Was Prepared*, HRW Briefing Paper, 6 aprile 2001, pp. 7-9.

contrario, essi sono terreno fertilissimo per la costruzione di popoli o etnie intere come nemici totali. All'esatto antipode di quanto sostenuto da Cohen e Shany, ad esempio, se una grande potenza militare si rappresenta, dopo un attacco subito, il ripristino della deterrenza verso i propri nemici come risultato da perseguirsi a mezzo di uno sterminio talmente esemplare da dissuadere tutti i nemici futuri da qualsiasi attacco, eventualmente per un secolo, ecco che il dolo di genocidio è perfettamente integrabile. A nulla varrebbe che gli autori affermino di aver decimato, ridotto in fin di vita o effettivamente distrutto un gruppo vittima non in quanto tale, per il mero fatto che esisteva, ma solo perché tale distruzione era indispensabile per la loro sicurezza, o sopravvivenza, o difesa della propria nazione, aggiungendo che i membri del gruppo vittima erano in ogni caso tutti terroristi, consanguinei di e complici di terroristi. Il dolo specifico del crimine è proprio questo, cioè ogni razionalizzazione che nella casella "nemico" da "eliminare" collochi una intera società o almeno una parte sostanziale di essa, in modo da metterne a rischio la ricostituzione futura come gruppo, all'insegna dei motivi ideologici più svariati. È proprio per questo che è ancora tragicamente attuale la formula di Lemkin per cui ogni genocidio in contesti di conflitto armato è antitesi della dottrina Rousseau-Portalis sulla guerra.

La locuzione "in quanto tale" nella definizione, quindi, di volta in volta, può significare "in quanto vivente in quel territorio che non gli spetta", o "in quanto inaccettabilmente convinto di essere un gruppo nazionale", o "in quanto costitutivamente e irrimediabilmente votato a distruggere il nostro gruppo". Solo a mezzo di questo passaggio logico e interpretativo, invero scontato per dottrina e giurisprudenza internazionali, il crimine preserva dei margini, seppur assai ristretti, di effettiva applicabilità e di efficacia nella prevenzione.

A ben vedere persino la Shoah non si distanzia molto, dalla prospettiva di questa analisi, da questo paradigma. È proprio Ben Ferencz, procuratore ebreo americano protagonista del processo agli *Einsatzgruppen* (e monumentale ispiratore di intere generazioni di giuristi come attivista per la codificazione del crimine internazionale di aggressione) a consegnare alla memoria un importante testimonianza di ciò: «Nel processo in cui ero il procuratore capo contro le squadre speciali di sterminio – racconto Ferencz – l'imputato principale (Ohlendorf) lo spiegò molto chiaramente: "Dovevamo uccidere gli ebrei", disse, "perché sapevamo che sostenevano i bolscevichi e quindi dovevamo

ucciderli per eliminare qualsiasi opposizione nei nostri confronti". E perché avete dovuto uccidere i bambini? "Se avessimo ucciso i genitori, i bambini sarebbero cresciuti diventando nemici della Germania"»²²¹. Ferencz mostrò molto chiaramente quanto persino la logica del genocidio nazista non fosse esclusivamente riconducibile all'eliminazione degli ebrei solo in quanto esistenti, come mero nemico etnico, come "antirazza"²²², ma anzi protesa a legittimarsi con la designazione di un nemico totale di carattere fondamentalmente etno-politico²²³. Insomma, se si dovessero escludere davvero tutte le motivazioni che non sono strettamente riconducibili all'eliminare un gruppo per il mero fatto che esiste, persino il dolo specifico di genocidio dei carnefici dell'Olocausto diventerebbe di discutibile configurabilità.

6. I dispositivi di negazione e giustificazione del genocidio: "legittima difesa" contro un "intero popolo" di "scudi umani" e "danni collaterali"

Ben oltre gli equivoci e i malintesi di queste posizioni, nel dibattito italiano su Gaza, mentre il genocidio di Gaza si compiva, si sono andate via via consolidando numerose devianze antigiuridiche, in parte promosse da forze e voci che solo più di recente sono emerse come apertamente negazioniste non delle qualificazioni giuridiche dei fatti, inevitabilmente oggetto di divergenze e di dibattito, ma dei fatti stessi di Gaza, in particolare dei fatti acclarati da due anni di evidenze pubbliche²²⁴, costruendo una sacca di autentica post-verità che accomuna diverse forze politiche e gruppi editoriali.

²²¹ M. HULL, *Vengeance is Not Our Goal": A Conversation with Nuremberg Prosecutor Benjamin Ferencz*, in *War on the Rocks*, 5 agosto 2014.

²²² M. HORKHEIMER, T. ADORNO, *Dialettica dell'illuminismo*, Einaudi, 2010, p. 182 ss.

²²³ V. MOSES, *Paranoia and partisanship: Genocide studies, holocaust historiography, and the "apocalyptic conjuncture"*, in *The Historical Journal*, 54(2), 2011, pp. 553-583.

²²⁴ V. G. RUCCIA, *A Gaza funerali con le bambole, Non ho visto palestinesi dimagriti, C'è differenza di civiltà tra sganciare bombe e sgozzare: ecco l'incredibile galleria degli orrori del convegno al Cnel*, in *Il Fatto Quotidiano*, 18 ottobre 2025) in cui si è addirittura accreditata come veritiera l'inquietante teoria razzista della cospirazione delle "bambole" che i palestinesi fabbricherebbero e utilizzerebbero per simulare le stragi dei propri figli, nota da un decennio alla stampa e agli osservatori internazionali

Una di queste derive antigiuridiche, la prima, funzionale alle altre, è quella della cd. "legittima difesa", concetto che a furia di essere declinato in senso lato e generico nel linguaggio giornalistico perde ogni ancoraggio alla sua nozione legale. Si ripete, di fronte all'emergere di modalità indiscriminate di conduzione delle ostilità, che Israele è in guerra per difendersi. Questo uso diventa poi ridondante, proporzionalmente al crescere delle evidenze di crimini internazionali. Il dibattito finisce così con l'oscurare una fondamentale distinzione legale e concettuale: nel diritto internazionale dei conflitti armati il concetto di legittima difesa indica la titolarità legale del ricorso alla forza armata da parte dello stato (alla luce dello *ius ad bellum* o *contra bellum*). Viceversa, il parametro di legalità degli usi militari effettivi di questa titolarità sul campo (anche laddove essa sussista legalmente) sta nel diverso e autonomo corpo di norme che regolano la legalità dei mezzi e dei metodi di combattimento, ovvero il diritto internazionale umanitario (*ius in bello*).

La legalità, o eventuale criminalità, dei mezzi e metodi di conduzione delle ostilità, quindi, sempre e in qualsiasi conflitto armato, è del tutto indipendente dalla titolarità, o meno, della legittima difesa come base legale dell'uso della forza armata. Uno stato che sia responsabile di un attacco armato in violazione dello *ius contra bellum* potrebbe, in teoria, condurre le proprie operazioni militari nel pieno rispetto delle protezioni dei civili e delle speciali protezioni di medici, ospedali, scuole, giornalisti, missioni di *peacekeeping*, strutture e personale ONU (tutte materie disciplinate in primo luogo dallo *ius in bello*).

Uno stato che agisca in legittima difesa, viceversa, può pienamente commettere violazioni gravissime dello *ius in bello* e feroci crimini internazionali nel corso della propria azione militare difensiva. Un'azione militare che nasce in legittima difesa, legalmente, può persino evolversi in un genocidio, senza alcun corto-circuito giuridico. È, in altre parole, pacifico. Legalmente, le due questioni sono nettamente separate. La titolarità legale all'uso della forza, inoltre, non genera scontro alcuno sui limiti normativi intrasgredibili dei mezzi e metodi con

per la spudoratezza della propria disinformazione, cfr. *ex multiis* Y. BRILL, *Calling Out "Pallywood", Netanyahu's Son Spreads Fake Video Online*, Haaretz, 20 maggio 2021; O. ROBINSON, S. SARDARIZADEH, *False claims of staged deaths surge in Israel-Gaza war*, in BBC Verify, 22 dicembre 2023; *No, these images show real dead Palestinian babies, not dolls*, Franche 24, 13 marzo 2024; L. DERFNER, *Day of catastrophe for "Pallywood" conspiracy theorists*, in +972 Magazine, 13 novembre 2014.

cui essa viene effettivamente usata. Il concetto di “legittima difesa”, dunque, non rileva quando ad essere in discussione sono le modalità di conduzione delle ostilità²²⁵.

Al contrario, l’invocazione ridondante del diritto di Israele a difendersi nel dibattito italiano sembra aver provato ad invertire il senso dell’inquadramento legale della questione, lasciando intendere che il fatto di difendersi possa essere in qualche modo rilevante ad escludere l’antigiuridicità di massacri di inermi.

A partire da queste premesse, i discorsi su guerra e diritto di guerra attorno a Gaza deragliano poi nella diffusione di assurde presunzioni (antitetiche all’obbligo normativo di opposta presunzione in tutti i casi di dubbio)²²⁶ di legittima uccidibilità dei civili palestinesi, anche in massa, in un *apartheid* linguistico e ideologico che riduce l’intera popolazione palestinese e il suo spazio vitale, incluse tutte le strutture civili protette di Gaza, a massa di obiettivi militari legittimi, scudi umani e danni collaterali, senza soluzione di continuità.

Hamas diventa sineddoche di Gaza e della sua popolazione. “Hamas è ovunque”, si dice, “si camuffano da civili”, “usano strutture civili”, si “nasconde negli ospedali, nelle scuole, nelle tende”, per cui Gaza diventa uno spazio in cui tutto può essere bombardato e chiunque può essere ucciso.

Nella narrazione dell’esecutivo israeliano²²⁷ e del fronte italiano per Israele, le scuole di Gaza smettono di essere scuole, gli ospedali smettono di essere ospedali, persino le tendopoli di sfollati smettono di essere tendopoli di sfollati: sono tutte coperture di Hamas, da bombardare²²⁸. Le decine di migliaia di civili e bambini che ci muoiono,

²²⁵ V. KOUTROULIS, *And Yet It Exists: In Defence of the “Equality of Belligerents” Principle*, *Leiden Journal of International Law* 26(2) 2023, pp. 449-472.

²²⁶ Lo *ius in bello*, infatti, prescrive con norme di rango consuetudinario che qualsiasi sussistano dubbi sullo status di una struttura o di un individuo che si stanno per attaccare (cioè incertezza circa il loro status di obiettivi militari legittimi) l’attacco non possa essere lanciato, dovendosi presumere che la struttura o l’individuo siano protetti in quanto civili. V. M. RADONČIĆ, A. STANLEY-RYAN, *The presumption of civilian status in cases of doubt: a vital rule in increasingly unsettled times*, in *Articles of War*, 12 febbraio 2025.

²²⁷ STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, *Hamas-Israel Conflict 2023: Key Legal Aspects*, 2 novembre 2023.

²²⁸ Come suggerito da N. PERUGINI nel webinar *Humanitarian Camouflage: Israel Rewrites the Laws of War to Legitimize the Genocide in Gaza*, Institute for Palestine Studies, Youtube, 26 settembre 2024.

inoltre, sarebbero responsabilità di Hamas, che li userebbe (tutti, si sottintende) come scudi umani.

Vale la pena sottolineare che la rilevante proibizione nel diritto dei conflitti armati, quella contro l'uso di civili come scudi umani, si riferisce all'uso intenzionale di determinati civili, nelle circostanze di un determinato attacco, al fine di schermare determinati obiettivi militari legittimi dall'essere presi di mira. Siccome la proibizione è circostanziale, anche la sua violazione va valutata nelle circostanze di ogni singolo attacco. Non esiste alcuna base giuridica, in altre parole, né invero di buon senso, per parlare di scudi umani in modo tanto indeterminato e onnicomprensivo da ricoprendervi intere città o addirittura interi popoli. Anche la violazione effettiva della proibizione, nel senso inteso dal diritto, commettendo il crimine di guerra di uso di scudi umani, genera come conseguenza un processo ed una sanzione penale, non certo la legalizzazione o la legittimazione morale di massacri aerei di civili.

Al contrario, a Gaza il discorso sugli scudi umani viene disinvoltamente dilatato all'inverosimile. Non mancano figure di centro-sinistra che, aderendo alla logica dell'esecutivo e dell'esercito israeliani, affermano che «tutto il popolo palestinese» è stato trasformato «in un gigantesco scudo umano»²²⁹. Affermare che un intero popolo sia un gigantesco scudo umano è un modo (non necessariamente consapevole) per dire che quel popolo esiste e vive tutto sommato illegittimamente tra le traiettorie dei proiettili di Israele e i loro obiettivi militari. La giustificazione preventiva dei massacri di civili di Gaza, presenti e futuri, in premessa, è completa, e non necessita più né di circostanze, né di prove, né (di conseguenza) di inchieste. La posto in gioco è chiara. Disumanizzando le vittime civili palestinesi anche in morte come «scudi umani», si realizza, in realtà, un capovolgimento dei meccanismi legali di attribuzione delle responsabilità: non uccidere civili, nel caso di Israele, non è responsabilità imperativa di chi lancia gli attacchi, ma di chi ne è obiettivo²³⁰. È così che uno degli eserciti meglio armati e tecnologicamente avanzati del mondo diventa anche il più deresponsabilizzato in assoluto per le proprie stragi di civili, quasi sempre consapevoli e calcolate.

²²⁹ A. TORCHIARO, *Fassino: "Il Pd? Deve parlare a moderati e riformisti. E stare con Israele"*, in *Il Riformista*, 13 marzo 2024.

²³⁰ N. GORDON, N. PERUGINI, *A Legal Justification for Genocide*, in *Jewish Currents*, 17 luglio 2024.

Quando il discorso sugli scudi umani non basta a sedare l'indignazione per le 100, 150, 300 vittime civili di singoli bombardamenti, si ricorre al concetto di “danno collaterale”. Nel diritto dei conflitti armati ciò denota, in ogni attacco, il danno incidentale prevedibile a civili e/o strutture civili, quando esso non sia eccessivo rispetto al vantaggio militare, concreto e diretto, perseguito. Ogni attacco, dunque, richiede una valutazione prognostica dei comandanti, ponderando come le circostanze sul campo incideranno sui danni incidentali ai civili e alle strutture civili che l'attacco che si intende lanciare potrà causare. Qualora tale danno incidentale possa prevedersi come chiaramente eccessivo, il diritto internazionale proibisce categoricamente di lanciare attacchi, anche se diretti a obiettivi militari legittimi. Violare tale proibizione equivale a commettere un crimine di guerra, quello di attacchi sproporzionati²³¹.

La risalente degradazione del valore della vita dei civili palestinesi nelle dottrine di etica militare egemoni in Israele²³² nel tempo ha diffuso

²³¹ Art. 8(2)(b)(iv), Statuto di Roma della CPI. Cfr. L. DANIELE, *Incidentiality of the civilian harm in international humanitarian law and its Contra Legem antonyms in recent discourses on the laws of war*, *Journal of Conflict and Security Law*, 29(1) 2024, pp. 21-54.

²³² «Non c'è esercito al mondo che metterebbe in pericolo i propri soldati per evitare di colpire i vicini di un nemico o di un terrorista che siano stati avvertiti. Quando Israele non ha un controllo effettivo su un territorio, la responsabilità morale di distinguere tra terroristi e non combattenti non è sulle sue spalle. Gaza non era sotto il nostro controllo effettivo. Pertanto, non è necessario mettere solo a tal fine [distinguere tra civili e terroristi] a rischio le vite delle truppe in tali circostanze. Se si osservano non combattenti in un territorio in cui non si ha un controllo effettivo e dopo una serie di avvertimenti di cui si sappia che sono stati efficaci, allora la vita delle truppe viene prima di tutto. In sintesi, Israele dovrebbe tutelare la vita dei propri soldati rispetto a quella dei vicini [civili] ben avvertiti di un terrorista quando opera in un territorio su cui non ha controllo effettivo, perché in tali territori non ha una responsabilità morale di separare individui pericolosi e individui innocui, al di là dell'avvertire in modo efficace. I malati possono sventolare bandiere bianche, possono farlo anche i loro parenti. La persona che ha paura che la sua casa venga saccheggiata non crea con il suo strano comportamento una ragione per mettere a repentaglio la vita dei soldati. La persona che non sa dove andare è un mito» (A. KASHER, *A Moral Evaluation of the Gaza War – Operation Cast Lead*, in *Jerusalem Centre for Security and Foreign Affairs*, 4 febbraio 2010, tr. dell'A.); o ancora «Lo Stato deve dare la preferenza a salvare la vita di un singolo cittadino anche se il danno collaterale causato nel corso della sua protezione è numericamente molto più alto». Essi aggiungono, ancor più chiaramente: “quando si considera un solo atto di prevenzione mirata del terrorismo mediante l'uccisione del terrorista, esiste la possibilità che il numero delle vittime collaterali sia molto più alto

tra le IDF una vera e propria subcultura della legittima sproporziona. In questo senso, un ex procuratore militare delle IDF (oggi rappresentante dei gruppi di pressione per l'annessione israeliana della Palestina, accolti a Bruxelles da rappresentanti italiane apicali delle istituzioni europee)²³³ traduceva nel 2021 tali proibizioni affermando pubblicamente che «considerato il vantaggio militare di eliminare terroristi di rango, è irrilevante chiedere quanti bambini siano stati incidentalmente uccisi»²³⁴. In tutta evidenza, in questa concezione, civili e bambini palestinesi che verranno consciamente e prevedibilmente uccisi negli attacchi, non importa quanti... Sono irrilevanti, in quanto danno invariabilmente (cioè etnicamente) collaterale e legittimo dell'ottenimento dei vantaggi militari perseguiti. Le premesse per le stragi di Gaza sono già tutte poste in questa affermazione.

Se ogni attacco viene concepito come possibilità di uccidere, incidentalmente e del tutto legalmente, 150 civili e bambini alla volta, 1000 attacchi diventano strumento della “incidentale” e del tutto “legale” uccisione di 150.000, 2000 attacchi di 300.000, è così via, fino a quando la distruzione del gruppo protetto, in tutto o in parte, diventa essa stessa somma di danni collaterali. In altre parole, un genocidio “collaterale”, oltre che “proporzionato” ai vantaggi militari.

È attraverso queste visioni che l'intento di distruggere il gruppo palestinese, codificato e criptato nelle dottrine israeliane sul diritto di guerra, diventa asse tattico e strategico della guerra di distruzione totale di Gaza e delle sue modalità di conduzione. Una ulteriore copertura per queste subculture criminogene viene poi fornita da documenti ufficiali del governo israeliano, che provano a dare spessore legale alla degradazione della popolazione palestinese tutto a prossimità o estensione di obiettivi militari²³⁵, traducendo l'ideologia di eliminazione di “Amalek” nel linguaggio del diritto dei conflitti armati. Complessivamente, Israele costruisce Gaza come un “mondo senza civili”, in cui la

del numero dei cittadini messi a rischio da quel singolo atto di terrore e salvati» (A. KASHER, A. YADLIN, *Assassination and Preventive Killing*, in *SAIS Review of International Affairs*, vol. 25 no. 1, 2005, p. 49, tr. dell'A.).

²³³ N. DILLENBOURGH, *Exposed: the opaque lobby of high-ranking Israeli officers in Bruxelles*, in *Follow the Money*, 6 marzo 2025.

²³⁴ M. Hirsch, X(Twitter), 9 maggio 2023.

²³⁵ L. DANIELE, N. PERUGINI, F. ALBANESE, *Humanitarian Camouflage: Israel Rewrites the Laws of War to Legitimize Genocide in Gaza*, in *Institute for Palestine Studies – Current issues in depth*, 12/2024.

distinzione tra civili e combattenti viene *de facto* abolita. Trattandosi del pilastro fondamentale di più di 150 anni di codificazioni di diritto dei conflitti armati²³⁶, questa abolizione demolisce l'intera struttura normativa della disciplina.

Ciò avviene così palesemente che è lo stesso Ministro della Difesa Katz a dichiarare pubblicamente in numerose occasioni, e ancora ad ottobre 2025, «chiunque non lasci Gaza sarà considerato un terrorista»²³⁷, come a confessare che si uccideranno civili e sfollati designandoli pretestuosamente come “terroristi”. In questa dichiarazione-confessione si sintetizzano efficacemente, nella sua fase conclusiva, l'abisso e la logica di due anni di genocidio.

7. I tentativi di destrutturare lo statuto giuridico del crimine genocidio come attacco (non omaggio) alla memoria dell'Olocausto

Tanto quanto ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, è la storia ad aver dato al crimine di genocidio uno statuto giuridico. La presa di coscienza dell'abisso in cui l'umanità era sprofondata con l'Olocausto, la ripugnanza per la dismisura del male dell'eliminazione sistematica del popolo ebraico in Europa e delle infinite atrocità di guerra delle forze armate del regime nazista, avevano innescato la spinta multilaterale ad ergere, con la Convenzione sul genocidio del 1948 e con le convenzioni di diritto internazionale umanitario del 1949, dei bastioni normativi affinché il “mai più”, per nessuno, che si levò dalla sconfitta del nazifascismo, si traducesse in concreta declinazione universalista della ragion pratica, una legge dell'umanità intera. Fu così che memoria della Shoah ed edificazione di una convivenza universale di popoli e nazioni regolata da norme intrasgredibili di diritto interna-

²³⁶ La *Dichiarazione di San Pietroburgo sull'uso dei proiettili esplosivi di meno di 400 grammi di peso in tempo di guerra* è del 1868. È il primo accordo internazionale in cui si afferma «L'unico scopo legittimo che gli Stati devono perseguire in guerra è indebolire le forze militari del nemico». Solo a partire da questa definizione e delimitazione del concetto di “necessità militari” diventa possibile codificare tutti i trattati che tracciano e universalizzano le linee rosse di protezione normativa di civili e strutture civili in tempo di guerra che la cultura giuridica contemporanea, almeno fino a Gaza, inquadra come imperativi morali irrinunciabili e minimi per ogni stato.

²³⁷ Q. MOUADDI, *Israeli Defense Minister says half a million Palestinians in Gaza City will be considered ‘terrorists’ if they don’t evacuate*, in *Mondoweiss*, 1 ottobre 2025.

zionale diventarono inscindibili componenti dello stesso ordine etico e giuridico.

Lo statuto giuridico del crimine di genocidio, che cristallizzò gli elementi identificativi del crimine affinché l'umanità fosse attrezzata a prevenirli e punirli, in qualsiasi altra forma e modalità esecutiva futura, è dunque presidio fondamentale di questo ordine. È quello statuto giuridico che toglie al concetto di genocidio una funzione retrospettiva, puramente memoriale, per assegnergliene piuttosto una prospettica, di prevenzione e punizione delle condotte future di genocidio, possibile solo attraverso l'identificazione di una definizione generale ed astratta, accettata da e valevole per tutti²³⁸.

Era questa, in fondo, la stessa idea di Lemkin, che non coniò il concetto per identificare solo il genocidio ottomano degli armeni e quello nazista degli ebrei, ma, a partire da quei casi, al fine dichiarato di codificare una definizione giuridica.

Al contrario, in Italia si è sostenuto, in ogni ambito del dibattito pubblico, che vi fosse una sostanziale identità tra genocidio ed Olocausto, per cui parlare di genocidio a Gaza avrebbe costituito una indebita equiparazione con la Shoah, una sua relativizzazione, banalizzazione, oltre che un'offesa alla memoria. Come si vedrà, questa posizione cela enormi falsificazioni, brandisce pericolosi equivoci e si risolve in una vera e propria destrutturazione (sia essa consapevole, o meno) dello statuto giuridico del crimine di genocidio, fondamentale eredità universale proprio della vittoria alleata contro il nazifascismo²³⁹.

²³⁸ Fermo restando che, proprio mentre si codificava la Convenzione sul genocidio, approvata nel dicembre 1948, si consumava, a partire dall'aprile dello stesso anno, la prima operazione di espulsione forzata, in cui furono commessi diversi massacri e distrutti più di 400 villaggi (v. I. PAPPÉ, *La pulizia etnica della Palestina*, Roma, 2018), della popolazione civile palestinese: la *Nakba* del 1948. Il termine nacque ad opera delle milizie che sarebbero di lì a breve divenute forze militari del neonato Stato di Israele. Esse intimarono alla popolazione palestinese di fuggire dai propri villaggi a meno che non volessero subire “Nakba”, con cui tradussero in Arabo il termine Ebraico “Shoah” (traducibile come “calamità”, “catastrofe”) che proprio in quegli anni cominciava ad utilizzarsi tra la popolazione ebraica giunta nella Palestina del Mandato britannico per indicare l’Olocausto, cfr. B. BASHIR, A. GOLBERG, *Olocausto e Nakba. Narrazioni tra storia e trauma*, Zikkaron, 2023).

²³⁹ Al netto dei 40 anni che ci vollero affinché gli Stati Uniti ratificassero la Convenzione, cfr. A. GURMENDI DUNKELBERG, *How to Hide a Genocide: Modern/Colonial International Law and the Construction of Impunity*, in *Journal of Genocide Research-Forum: Israel-Palestine: Atrocity Crimes and the Crisis of Holocaust and Genocide Studies*, 22 gennaio 2025.

Appare importante sottolineare, quindi, dal punto di vista giuridico, le ragioni dell'insostenibilità di questa visione, che con i confini normativi del crimine e con la giurisprudenza che ne ha condannato la commissione in diverse altre tragedie del mondo contemporaneo sembra rifiutare di misurarsi.

Poiché si è appena discusso di crimini contro l'umanità, va anzitutto ricordato che proprio per crimini contro l'umanità, e non invece per genocidio, furono condannati i gerarchi nazisti dinanzi al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

Il concetto di genocidio, ancora lontano dai lineamenti della sua codificazione nel 1948, e al contrario di quanto avrebbe voluto Lemkin, venne menzionato a Norimberga una sola volta, nel documento di accusa, per di più come condotta di realizzazione del crimine di guerra di «uccisione e maltrattamento delle popolazioni civili nei territori occupati»²⁴⁰. Non vi fu a Norimberga, quindi, nemmeno una imputazione di genocidio come crimine a sé.

Ciononostante, furono condannati, a morte o all'ergastolo, per crimini contro l'umanità commessi in connessione con altri crimini di competenza del Tribunale²⁴¹, Martin Bormann, Hans Frank, Wilhelm

²⁴⁰ «In some occupied territories the defendants interfered in religious matters, persecuted members of the clergy and monastic orders, and expropriated church property. They conducted deliberate and systematic genocide, viz., the extermination of racial and national groups, against the civilian populations of certain occupied territories in order to destroy particular races and classes of people and national, racial, or religious groups, particularly Jews, Poles, and Gypsies and others» (INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL, *Nuremberg Trial Proceedings Vol. 1 Indictment: Count Three*, in *Avalon Project-Yale Law School*).

²⁴¹ Anche i crimini contro l'umanità, nello Statuto del Tribunale, erano ancora lontani dalla configurazione contemporanea. Si richiedeva per la loro condanna la commissione “in esecuzione di o in connessione con” uno degli altri crimini nella giurisdizione del tribunale. Poiché tali crimini erano i crimini contro la pace (predecessori del contemporaneo crimine di aggressione) e i crimini di guerra, questo requisito esigeva che i crimini contro l'umanità fossero contraddistinti dal cd. *war nexus*, un nesso funzionale con la guerra. Ciò si risolse nella mancata condanna degli imputati per le persecuzioni, il terrore e gli stermini precedenti al 1939. «Per quanto riguarda i crimini contro l'umanità», scrissero i giudici nella sentenza, «non vi è alcun dubbio che gli oppositori politici furono assassinati in Germania prima della guerra e che molti di loro furono tenuti in campi di concentramento in circostanze di grande orrore e crudeltà. La politica del terrore è stata certamente condotta su vasta scala, e in molti casi è stata organizzata e sistematica. La politica di persecuzione, repressione e assassinio dei civili in Germania prima della guerra del 1939 [...] fu attuata nel modo più spietato. La persecuzione degli ebrei nello stesso periodo è accertata al di là di ogni dubbio. Per

Frick, Walther Funk, Hermann Göring, Rudolf Hess, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Baldur von Schirach e Julius Streicher²⁴². I più gravi crimini con cui i pianificatori ed esecutori dell'Olocausto vengono consegnati alla storia, quindi, sono proprio i crimini contro l'umanità.

Che dire, quindi, degli stessi osservatori, talvolta storici, che hanno brandito l'idea per cui non si potesse, a pena di intollerabili sovrapposizioni col nazismo, qualificare i crimini israeliani a Gaza come genocidio, poiché genocidio sarebbe sostanzialmente sinonimo di Olocausto? Anzitutto, dovrebbe dirsi che la stessa argomentazione, se presa sul serio, imporrebbbe di non denunciare nemmeno crimini contro l'umanità commessi a Gaza, poiché in tal modo si istituirebbe, ancor più che per genocidio, una identificazione tra le condotte dei funzionari dello "Stato ebraico" e le imputazioni e le condanne dei gerarchi nazisti. Si giungerebbe dunque al paradosso di dover rimproverare indebite identificazioni, sovrapposizioni e parallelismi anche a tante e tanti sopravvissuti alla Shoah che, pur respingendo la qualifica di genocidio, hanno denunciato senza mezzi termini i crimini contro l'umanità israeliani ai danni della popolazione palestinese²⁴³. La riproposizione dell'argomentazione identificativa tra genocidio e Olocausto rischia quindi, se presa sul serio, di travolgere (come si vedrà) non solo ogni applicabilità del crimine di genocidio a casi presenti e futuri di genocidi che non somiglino ad esso, ma anche quella dei crimini contro l'umanità, un'altra delle più importanti eredità giuridiche della sconfitta del nazismo.

L'altra fallacia logico-argomentativa del discorso contro l'uso del concetto di genocidio a Gaza è individuabile nell'eccezionalismo argomentativo, cioè nell'uso esclusivo dell'argomentazione dell'identificazione tra genocidio ed Olocausto per il solo caso dei crimini israeliani. Tale argomento, infatti, non è mai stato sollevato da alcuno degli osser-

costituire crimini contro l'umanità, gli atti invocati prima dello scoppio della guerra devono essere stati in esecuzione di o in connessione con qualsiasi crimine di competenza del Tribunale. Il Tribunale è del parere che, per quanto ripugnanti e orribili siano stati molti di questi crimini, non è stato dimostrato in modo soddisfacente che siano stati commessi in esecuzione di, o in connessione con, alcuno di questi crimini» (INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL, JUDGEMENT, *The Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity*, in *Avalon Project-Yale Law School*, tr. dell'A.).

²⁴² *Ibidem*.

²⁴³ L. SEGRE, Perché non si può parlare di genocidio a Gaza, ma di crimini di guerra e contro l'umanità, in *Corriere della Sera*, 29 novembre 2024.

vatori che l'hanno mobilitato in relazione a Gaza per tutti gli altri usi del concetto di genocidio, anche istituzionali, che si sono contati negli ultimi anni per innumerevoli altri casi, inclusi casi di crimini molto meno letali di quelli israeliani degli ultimi due anni.

Gli esempi utili a dimostrare questo singolare eccezionalismo sarebbero innumerevoli. Tra gli altri, si è molto dibattuto in Italia, con eco internazionale²⁴⁴ ed anche in Parlamento²⁴⁵, di genocidio degli uiguri da parte delle forze cinesi. Tanto si è parlato di genocidio da spingere l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia a diffondere un comunicato in cui si affermava l'inesistenza di un «cosiddetto "genocidio" nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur»²⁴⁶.

Si è inoltre discusso in molte sedi di genocidio della giunta del Myanmar contro la popolazione rohingya, con europarlamentari italiani che hanno proposto risoluzioni al Parlamento Europeo di valutazione positiva proprio delle misure cautelari emesse dalla Corte Internazionale di Giustizia ai sensi della Convezione sul genocidio del 1948²⁴⁷.

Si è ampiamente qualificato come genocidio, inoltre, e si è agito a livello parlamentare per riconoscere come genocidio²⁴⁸ l'eccidio di 5000 yazidi da parte delle forze dello "Stato" Islamico tra il 2014 e il 2017.

Un altro esempio, paradigmatico, è l'accusa di genocidio che, dopo circa 4000 vittime civili ucraine di crimini di guerra russi e due mesi di aggressione e occupazione militare dell'Ucraina orientale, il Presidente degli Stati Uniti in persona muove contro Putin e la Federazione Russa. Ad aprile 2022, Biden dichiara: «Sì, l'ho chiamato genocidio. Sta diventando via via più chiaro che Putin sta provando a spazzare via persino l'idea dell'essere, del poter essere ucraini»²⁴⁹. Da quel momen-

²⁴⁴ G. LEALI, *Italy debate on charges of China 'genocide' puts pressure on Draghi coalition*, in *Politico*, 6 aprile 2021.

²⁴⁵ COMMISSIONE AFFARI ESTERI E COMUNITARI, Indagine Conoscitiva, *Audizione di Dolkun Isa, presidente del World Uyghur Congress*, Camera dei Deputati, seduta del 1 ottobre 2020.

²⁴⁶ *Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia*, X(Twitter), 23 maggio 2023.

²⁴⁷ PARLAMENTO EUROPEO, *Proposta di risoluzione sulla situazione in Birmania/Myanmar-B9-0117/2021*, 8 febbraio 2021.

²⁴⁸ CAMERA DEI DEPUTATI, *Mozione concernente iniziative volte al riconoscimento del genocidio del popolo yazida* (Boldrini Amendola, Provenzano, Quartapelle, Porta), 1/00223, 4 dicembre 2023.

²⁴⁹ “Yes, I called it genocide. It has become clearer and clearer that Putin is just

to, molti commentatori, anche in Italia, si allineavano alla posizione di Biden sul genocidio in Ucraina, qualcuno spingendosi ad istituire identificazioni tra le politiche di Mosca in Ucraina e quelle della Germania nazista nei paesi che provò a germanizzare²⁵⁰.

In nessuno di questi casi vi sono state sollevazioni di politici, giornalisti, editorialisti, direttori di testate e conduttori televisivi volte a richiamare la necessità, per poter parlare di genocidio, di milioni di morti. Men che meno alcuno ebbe ad accusare chi proponeva il riconoscimento del crimine di genocidio in ciascuno dei casi citati di relativizzare, «banalizzare» l'Olocausto, o di operare «revisionismo storico senza eguali»²⁵¹. Si tratta dunque di argomentazioni *single issue*, mai avanzate in nessun dibattito sui presunti o probabili genocidi di numerosi altri attori, o addirittura agli antipodi, da parte di alcuni, delle proprie stesse argomentazioni sui genocidi di altri regimi. In questo senso, tali argomentazioni si rivelano, più che mirate a proteggere l'Olocausto da relativizzazioni e banalizzazioni, assai meno nobilmente rivolte a immunizzare le strutture di potere di uno stato, e solo di esso, dall'imputazione di genocidio, imputazioni basate semplicemente sullo statuto giuridico del crimine stesso.

trying to wipe out the idea of even being – being able to be Ukrainian" (THE WHITE HOUSE, *Remarks by President Biden Before Air Force One Departure*, in *Des Moines International Airport*, 12 aprile 2022).

²⁵⁰ Tra essi E. GALLI DELLA LOGGIA, *Gli italiani, la pace e i silenzi sui crimini di Mosca*, in *Corriere della Sera*, 25 giugno 2022, scrive, non senza ragioni, che in Ucraina era in atto qualcosa «che con la guerra, con lo scontro tra i combattenti non c'entra nulla» tra cui «decine e decine di casi di uccisioni per rappresaglia di civili ucraini inermi al di fuori di qualunque scontro militare in atto», nel contesto di un «feroce e radicale tentativo di snazionalizzazione di tutti i territori occupati», che induceva alla conclusione che «nei territori dell'Ucraina che occupa» Mosca stesse mettendo in atto «una vera e propria politica di tipo *genocidario* mirante alla cancellazione di fatto dell'identità nazionale di quel popolo» (enfasi dell'A). Lo stesso della Loggia nella riflessione istituiva un parallelismo diretto col nazismo: «Una politica del tutto analoga a quella che la Germania nazista mise in atto, ad esempio, durante la Seconda Guerra mondiale nella parte di Polonia occupata che intendeva annettere. Non si prefigge del resto oggi il medesimo scopo Putin?».

²⁵¹ Sempre E. GALLI DELLA LOGGIA, *Genocidio a Gaza, le parole sono pietre*, in *Corriere della Sera*, 6 settembre 2025, sorprendentemente scrive: «Chi oggi grida al genocidio come se nulla fosse, chi accetta senza fiatare che qualcuno accanto a lui lo faccia, si rende conto che sta contribuendo a ridisegnare la storia? In pratica cioè a togliere qualunque eccezionalità ai drammi epocali del Novecento, a banalizzare come nessuno aveva provato a fare finora Auschwitz e l'Holodomor? A normalizzare quei carnefici e i loro delitti, a compiere un'operazione di revisionismo storico che non ha eguali?».

È questo fondamentale statuto giuridico che conferisce al crimine di genocidio il valore di proibizione autenticamente universale, senza eccezioni, ad essere stato revocato in dubbio. Affinché l'imputazione di genocidio fosse allontanata da Israele, si è affermato in sostanza che, poiché genocidio fu l'Olocausto, tutto ciò che non raggiunga abissi comparabili al male dell'Olocausto, tutto ciò che resti al di sotto di milioni di vittime civili non sia, non possa essere, sia “ideologico” qualificare come genocidio, cui si aggiunge poi l'accusa strumentale di antisemitismo se i sospettati sono esecutivo ed esercito israeliani.

Non pare potersi cogliere, in ciò, alcun omaggio alla memoria. Affermare che ciò che non miete milioni di vittime e che non utilizza camere a gas non sia e non possa essere genocidio, infatti, parrebbe risolversi piuttosto in una rassicurazione, per le tante ideologie genocide in circolazione nel mondo, che per procedere all'eliminazione di gruppi umani, in tutto o in parte, senza rischiare di essere identificati come genocidari, basti dotarsi di metodi dissimili da quelli dell'Olocausto e rimanere al di sotto di milioni di vittime dirette.

Questa visione ha quindi brandito e riprodotto un grave e pericoloso equivoco, consistente nello schiacciare la definizione generale ed astratta del “crimine dei crimini” su uno dei casi storici, benché il più grave e sconcertante della modernità, di sua commissione. Così facendo, in realtà, si attenta allo statuto giuridico del crimine, sostituendo ad esso le caratteristiche e le modalità della commissione di uno specifico genocidio, la Shoah, come se fossero le sole possibili caratteristiche e modalità di commissione che possono identificare il crimine.

All'astrazione e alla generalizzazione del diritto si sostituiscono le caratteristiche del caso particolare, riducendo lo strumento giuridico a mausoleo commemorativo. Si tratta di un procedimento di segno opposto a quello che si determinò proprio a seguito dell'Olocausto e della vittoria sul nazifascismo, ovvero la costruzione di una definizione generale ed astratta, affinché il “mai più” fosse rivolto al domani e al mondo intero. Si sostituisce a quel processo la regressione dalla generalizzazione alla particolarizzazione.

Una particolarizzazione, oltretutto, profondamente anti-universalistica, poiché se solo la Shoah è genocidio, allora solo il popolo ebreo può esserne vittima. Qualora ciò tolleri “eccezioni”, quindi, come il Ruanda, o ancor più l'ex Jugoslavia, con un genocidio passato in giudicato con “solo” 8000 vittime, di sicuro non può tollerare l'eccezione per cui proprio il popolo palestinese sarebbe da considerarsi vittima di

un genocidio, perché ciò significherebbe che un genocidio può essere commesso anche da, o peggio sia stato commesso da, ebrei israeliani. È questo, in effetti, il nodo che innesca il cortocircuito e le più singolari argomentazioni per negare il genocidio di Gaza. Esso si determina in gruppi che non sembrano ritenere Israele stato come tutti gli altri, con pari responsabilità dinanzi al diritto, ma piuttosto stato delle vittime, a statuto speciale, titolare di molti diritti, ma di pochi o inesistenti doveri, nemmeno quelli di rispettare le più elementari norme costitutive dell'ordinamento internazionale.

Si sacrificano così, all'altare dell'esecutivo israeliano e delle forze che ad esso fanno riferimento, i pilastri della legalità internazionale che proprio all'indomani degli orrori nazisti furono edificati affinché non potessero mai più ripetersi non solo in quelle precise forme, ma in nessun'altra forma. All'insegna di un eccezionalismo che rifiuta l'ugualianza di fronte alla legge, la singolare mostruosità della Shoah viene quindi strumentalizzata, agli antipodi del monito universale che ha recato per la civiltà giuridica mondiale per ottant'anni, al fine di legittimare la singolare esenzione degli esecutivi di uno Stato da ogni limite imposto dalla legalità internazionale. In ultimo, tale approccio finisce con l'attribuire alle stesse strutture di potere statale, sostenendola, la titolarità non solo ad una violenza manifestamente eliminazionista contro il popolo palestinese, ma anche autenticamente destituente dell'ordine giuridico internazionale.

8. La violenza destitutiva contro il diritto internazionale come attacco Costituzione

La mobilitazione italiana per sostenere l'alleato israeliano come *legibus solutus* nell'uso della forza armata contro la popolazione di Gaza, anche a fronte di due anni di stragi di civili, è a ben vedere il culmine di un lungo processo di decostituzionalizzazione, che travolge tutte le conquiste giuridiche del secondo dopoguerra, incluse quelle che hanno concorso a formare i pilastri dell'ordinamento costituzionale italiano: la proibizione di minaccia e uso della forza a scopi incompatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite, che corrisponde al principio di ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà altri popoli; la limitazione normativa delle modalità di utilizzo della forza armata a protezione dei civili (tutti i civili, in tutti i conflitti) in tempo di guer-

ra, che corrisponde al principio costituzionale di riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo; l'inalienabilità del diritto all'autodeterminazione, che corrisponde al principio di riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non solo come individuo, ma nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità umana; il concorso dello Stato alla vita delle istituzioni internazionali a tutela della pace e della giustizia tra le nazioni, che corrisponde all'essere parte, come Repubblica, di un ordinamento internazionale alle cui norme generalmente riconosciute l'ordinamento repubblicano automaticamente si conforma.

Il rapporto tra diritto e guerra e quello tra democrazia e guerra che si cristallizzano nei principi supremi della Costituzione, in altre parole, sono dinanzi allo sforzo definitivo del loro capovolgimento. Dopo anni di richieste ai cittadini di accettare anche rischi di escalation nucleare al fine di difendere, con le armi, autodeterminazione e integrità territoriale ucraine²⁵², si è passati al richiedere ai cittadini di tollerare due anni di stragi di civili per continuare a offendere, con le armi, autodeterminazione e integrità territoriale (totalmente, non parzialmente) palestinesi.

Di fatto, l'Italia è partecipe di una offensiva politica sovranazionale contro le istituzioni internazionali a tutela della pace e della giustizia, offensiva che a sua volta tutela l'impresa militare illegale di una potenza alleata per strappare a un intero popolo il proprio diritto inalienabile all'autodeterminazione e il suo stesso diritto a sopravvivere come gruppo nazionale. Non è un caso che proprio gli stessi commentatori che avevano designato le retoriche russe sulla necessità di denazionalizzare il popolo ucraino come genocidio abbiano intimato di non osare qualificare le politiche israeliane di denazionalizzazione del popolo palestinese come genocidio.

Uno dei motori del processo di decostituzionalizzazione del sistema politico e dell'informazione, infatti, è il dilagare di una ragione strumentale il cui criterio fondante di pensiero e discorso è la dialettica amico-nemico, o occidente-autocrazie, o democrazie-terrorismo, o infinite altre antitesi “noi-loro”, una per ogni nodo di dibattito, in cui il motivo ricorrente e ridondante è il presunto dovere di stare dalla parte

²⁵² C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e l'invio di armi a paesi in guerra*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Costituzionalismo.it, Quaderno n. 4 – Atti del Seminario di Roma 1° aprile 2022, Napoli 2022, pp. 29-63.

di chi è come noi e contro chi non lo è, anche quando il presunto "noi" è un noi che, come in questo caso, commette, appoggia, finanzia, arma un genocidio, o quanto meno (per chi ciò non ritenesse) sistematici crimini contro l'umanità e crimini di guerra e, per di più, in un esercizio illegale della forza a scopi (dichiarati) di annessione e denazionalizzazione totale. Tali crimini e illegalità macroscopiche, invero, senza alcun bisogno di riconoscere un genocidio, da soli sarebbero bastati ad indurre una scena pubblica di sensibilità costituzionale a richieste bipartisan di immediati provvedimenti per porre fine alle gravi violazioni e sostenere gli sforzi per accertare le responsabilità per i crimini commessi, esattamente come accaduto a proposito della analoghe violazioni della Federazione Russa, tanto più (e non meno) se commesse da un alleato chiave, in strette relazioni economiche, diplomatiche, commerciali, militari e di *intelligence* col nostro Paese.

L'Italia è invece tra i paesi che, gravemente, proprio all'indomani delle prime ordinanze di misure cautelari della Corte Internazionale di Giustizia per il rischio di genocidio a Gaza, incentrate sulla immediata rimozione di ogni ostacolo all'ingresso di aiuti essenziali alla sopravvivenza del gruppo nazionale palestinese a Gaza, sospese i finanziamenti all'UNRWA, ovvero l'unica agenzia internazionale logisticamente capace di assicurare l'esecuzione della vitale misura cautelare ordinata dalla Corte e di sottrarre la popolazione di Gaza da una imminente ecatombe. Quando arriverà la sentenza della CIG nel caso incardinato dal Sudafrica contro Israele, bisognerà ricordare attentamente questa scelta.

Sui doveri di invertire la catastrofica rotta di naufragio nell'illegalità internazionale, al traino dell'alleato israeliano, da allora, a nulla è servita la terza ordinanza di misure cautelari della massima giurisdizione mondiale, che ordinava ad Israele la cessazione delle ostilità nel Governatorato di Rafah, quanto meno ulteriore evidenza, per l'Italia, di un rischio sempre più manifesto di genocidio, dunque innesco legale degli obblighi di prevenzione di cui siamo destinatari come Stato Parte della Convenzione del 1948, oltre che come Stato che ha codificato i doveri di prevenzione e repressione del crimine di genocidio (inclusa la deportazione a fini di distruzione dei gruppi)²⁵³ nel proprio ordinamento, con la legge n. 962 del 1967.

²⁵³ Legge 9 ottobre 1967, n. 962, *Prevenzione e repressione del delitto di genocidio*, art. 2. In ciò l'Italia anticipava le conclusioni più recenti della giurisprudenza interna-

A nulla è servito, inoltre, il fondamentale parere della Corte Internazionale di Giustizia del luglio 2024, sulle conseguenze legali delle politiche e delle pratiche dell'occupazione israeliana (cui un precedente governo italiano, senza farlo sapere, aveva chiesto di non pronunciarsi, per non disturbare i "negoziati" di "pace")²⁵⁴. In questo parere, i giudici hanno concluso che l'occupazione israeliana viola il diritto all'autodeterminazione dei palestinesi e il divieto perentorio di acquisizione di territorio tramite uso della forza, rilevano come Israele abbia consolidato una illecita annessione di ampie parti del territorio occupato, considerato illegalmente alla stregua di territorio domestico, con l'aggravante di un regime di segregazione razziale, violenze illegali impunite e spoliazione di diritti elementari a danno della popolazione palestinese, finalizzato all'espulsione di massa²⁵⁵. L'occupazione israeliana, in sostanza, è stata qualificata dai giudici come una perdurante

zionale e della dottrina. Il trasferimento forzato di popolazione, incluse espulsioni e sfollamento forzati, nel diritto internazionale sono un crimine contro l'umanità e non, in sé e per sé, una condotta di genocidio. Tuttavia, con la sentenza nel caso Bosnia c. Serbia, la Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito «[S]e una particolare operazione descritta come "pulizia etnica" costituiscia un genocidio dipende dalla presenza o dall'assenza degli atti elencati nell'articolo II della Convenzione sul genocidio e dall'intenzione di distruggere il gruppo in quanto tale. Infatti, nel contesto della Convenzione, il termine "pulizia etnica" non ha di per sé alcun significato giuridico. Detto questo, è chiaro che gli atti di "pulizia etnica" possono verificarsi parallelamente agli atti vietati dall'articolo II della Convenzione e possono essere significativi in quanto indicativi della presenza di un intento specifico (*dolus specialis*) che ispira tali atti» (*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* [Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro], *Judgment*, 26 febbraio 2007, I.C.J. Reports 2007, par. 190). I giudici hanno poi ribadito, col giudizio sul caso Crazia c. Serbia, «Al fine di determinare se gli sfollamenti forzati denunciati dalle Parti costituiscano genocidio ai sensi dell'articolo II della Convenzione (in particolare, lettera c)), si dovrà accettare se, nel caso di specie, tali sfollamenti forzati abbiano avuto luogo in circostanze tali da essere finalizzati alla distruzione fisica del gruppo. Le circostanze in cui sono stati effettuati gli sfollamenti forzati sono fondamentali a tal proposito» (*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* [Croatia v. Serbia], *Judgment*, 3 febbraio 2015, I.C.J. Reports 2015, par. 163).

²⁵⁴ V. Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, Request for Advisory Opinion, *Written Statement of Italy*, 25 luglio 2023. V. L. DANIELE, *All'Aja un'occupazione che si è fatta regime militare*, in *Il Manifesto*, 27 febbraio 2024.

²⁵⁵ ICJ, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, Advisory Opinion, 19 luglio 2024.

guerra di aggressione, finalizzata ad annettere e de-palestinizzare tutto il territorio occupato. Il governo israeliano, del resto, non ne fa mistero²⁵⁶. È difficile, quindi, rinvenire un esempio più lampante e radicale nel mondo di guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, del tipo di quelle che l'ordinamento repubblicano impone ad ogni governo non solo di non appoggiare, ma, assai più onerosamente, di ripudiare.

A nulla sono serviti, infine, i mandati d'arresto della Corte Penale Internazionale per Primo Ministro e Ministro della Difesa israeliani e per il leader superstite di Hamas, Deif, sulla base di un Trattato che porta il nome della nostra capitale e di cui l'Italia è parte. Il Ministro degli Esteri ha addirittura suggerito che le Corte si fosse resa protagonista di una «equiparazione» tra Israele e terroristi, evidentemente ignaro del fatto che il diritto dei crimini di guerra e contro l'umanità e le norme fondamentali sulla conduzione delle ostilità si applicano egualmente, e da molti decenni, a eserciti statali e a gruppi armati²⁵⁷. A ben vedere, se presa sul serio, dietro la tesi dell'equiparazione della CPI tra Israele e terroristi si cela l'idea che persino il diritto dei crimini internazionali, ovvero quello che punisce il mancato rispetto del minimo elementare della dignità umana dei civili, sia troppo severo se applicato ad una democrazia in guerra. Come a dire, in altre parole, che una democrazia in guerra debba soggiacere non a standard morali incomparabilmente più alti, ma addirittura a standard legali meno stringenti di quelli che si applicano per punire il terrorismo e le stragi intenzionali di civili inermi.

²⁵⁶ Rivendicando un “esclusivo e insindacabile” degli ebrei israeliani su “tutte le terre storiche di Israele”, intendendo con ciò anche il territorio palestinese occupato, v. I. BEN ZION, *Israel swears in Netanyahu as prime minister, most right-wing government in country's history*, in PBS, 29 dicembre 2022.

²⁵⁷ Più precisamente, forse ignaro del fatto che la cd. “equiparazione” è il principio di egualanza dei belligeranti del diritto internazionale umanitario, forte di circa 150 anni di sviluppo nel diritto consuetudinario e che il nostro Paese riconosce ratificando un trattato che afferma «le disposizioni delle [4] Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite» (Preambolo, Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato l'8 giugno 1977, in vigore dal 7 dicembre 1978, Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 762 del 1985).

Qualora ciò non fosse di sufficiente allarme, si pensi poi all’atteggiamento italiano nei confronti delle gravi sanzioni statunitensi contro procura e giudici di questa Corte, oltre che contro la Relatrice Speciale ONU Albanese, sanzioni fino ad allora riservate a terroristi e trafficanti internazionali. l’Italia, alla cui tradizione giuridica e diplomatica la nascita della Corte fu così legata, non ha opposto alcuna contestazione, nemmeno di maniera, alle sanzioni statunitensi, rimanendo silente persino sulle iniziative di altri stati in seno all’UE per attivare gli strumenti giuridici di doverosa attivazione per neutralizzare gli effetti di queste sanzioni illegali sul nostro territorio²⁵⁸. Tanto vale, a quanto pare, la protezione dei crimini israeliani dagli accertamenti terzi ed imparziali della Corte.

Nell’attacco di Trump, Netanyahu ed alleati alle giurisdizioni internazionali si esprime, in conclusione, e senza più alcun infingimento, il tentativo di archiviare l’idea stessa di limiti legali intrasgredibili all’azione degli esecutivi, a cominciare da quella armata. Si scorge cioè, oltre all’uso e alla legittimazione della ferocia armata su civili inermi come se fosse una forma di deterrenza, un brutalismo politico pre-moderno che si salda a quello materiale scagliato su Gaza e si proietta verso il “legicidio” sovranazionale. Si sorpassa persino l’idea schmittiana della sovranità che si identifica nel potere di decidere sullo stato di eccezione²⁵⁹, sostituita da un’idea della sovranità che si identifica col potere di disfare lo Stato di diritto, le sue articolazioni sovranazionali e ignorare le giurisdizioni, persino quelle custodi della lotta all’impunità per i più feroci crimini di massa, eredi di Norimberga.

Sarebbe un errore pensare che questa violenza destituente si limiti a diritto e istituzioni internazionali. Questo processo non risparmia, tra le altre, le eredità fondative dell’Europa unita. Mentre si mira a modificare la Costituzione, si attacca, non a caso e dichiaratamente, l’idea federale di Europa dei popoli che proprio l’europeismo antifascista italiano aveva contribuito in modo cruciale a disegnare. In che altro modo interpretare la scelta di una Presidente del Consiglio di leggere polemicamente il Manifesto di Ventotene in

²⁵⁸ M. SPATTI, *Come proteggere la Corte Penale Internazionale dalle sanzioni statunitensi: la possibilità per l’Unione Europea di ricorrere al Regolamento di Blocco*, in *SIDIBlog*, 16 aprile 2025.

²⁵⁹ C. SCHMITT, *Teologia politica*, in Id., *Le categorie del “politico”*, Bologna, 1972, p. 33 ss.

Aula, chiosando «non so se questa è la vostra Europa, ma di certo non è la mia»²⁶⁰?

Ancor più profondamente, l'attacco per distruggere l'ordinamento internazionale che i costituenti consideravano "originario" è per forza di cose attacco agli ordinamenti nazionali ad esso ancorati, intrecciati nella stessa trama normativa di tutela (o erosione) dei diritti umani. Le torri di ordini esecutivi di Trump, le ritorsioni contro le Università statunitensi colpevoli di aver tollerato dissidenza e critiche ad Israele, le deportazioni illegali degli studenti leader delle proteste, insieme agli episodi in Europa di allarmanti violenze contro manifestanti pacifici in Germania, censure e sanzioni contro opinioni espresse da giornalisti ed accademici, arresti di massa contro presidi pacifici in Regno Unito, fino ai disegni di legge in Italia per codificare controproducenti definizioni di antisemitismo schiacciate sulla difesa di Israele²⁶¹, sono tutti segnali dello stesso scenario sovranazionale di precipitazione autoritaria, che emana da Israele ai paesi alleati, nel tentativo di istituzionalizzare la violenza destituente dell'ordine giuridico e l'archiviazione dell'idea stessa di legge sovrana anche sul potere e sulle scelte del potere.

Da ultimo, questa internazionale per la destituzione del diritto si è espressa in una visione distopica di ridisegno degli equilibri mondiali e del Medio Oriente attorno a forza, profitti militari, guerra permanente e speculazioni immobiliari, con progetti di grattacieli e riviere del lusso da edificarsi sulle fosse comuni dei massacri e sulle macerie di un popolo. Attorno a questa inquietante visione anche il Governo italiano chiede di raccogliersi, poiché getterebbe le fondamenta del «futuro di pace, sicurezza e prosperità per la regione di cui siamo parte»²⁶².

Questo messaggio orwelliano, pur se sostenuto da forze che si identificano come democratico-liberali, disfa la cultura della Costituzione, in particolare dei suoi principi supremi richiamati in apertura.

²⁶⁰ G. BONVICINI, *Meloni contro il Manifesto di Ventotene: un attacco all'eredità di Spinelli e all'europeismo italiano*, in *Affari Internazionali*, 20 marzo 2025.

²⁶¹ V. DDL S. 1627, Senato della Repubblica, 19 ottobre 2025, che rischia, in particolare, di codificare una grave ed antigiuridica confusione tra il diritto all'esistenza dello Stato di Israele ed il (non) diritto alla perpetuazione del suo regime di spoliazione dell'autodeterminazione e segregazione razziale dei palestinesi accertato dalla Corte Internazionale di Giustizia, generando un cortocircuito costituzionalmente inammisibile.

²⁶² MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, Dichiarazione di Napoli, 16 ottobre 2025.

Alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, si sostituisce la sudditanza alle potenze dominanti nell'assicurare che sia la guerra a fare “giustizia” tra le nazioni; al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, si sostituisce l'appoggio a una guerra di cancellazione di altri popoli come gruppi nazionali; alla conformazione dell'ordinamento alle norme internazionali generalmente riconosciute si sostituisce la violazione persino degli obblighi discendenti da norme perentorie di diritto internazionale; al contributo statale alla vita delle istituzioni internazionali a tutela della pace e della giustizia si sostituisce il silenzio-assenso per le offensive e le sanzioni economiche volte al loro smantellamento.

I padri costituenti videro lontano quando indicarono che le condizioni per la realizzazione e l'effettivo godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione si tutelano solo con la protezione della pace e della giustizia tra i popoli e le nazioni, che lo “spirito democratico” adempie al proprio compito storico solo se diventa cittadino, non padrone armato, del mondo. Contro le sirene sempre più ridondanti che invocano guerra per la democrazia, bisogna quindi ricordare, come Israele e le macerie di Gaza dimostrano, che guerra e democrazia, è una legge della storia, si combattono sempre, talvolta all'ultimo sangue. Furono proprio la costruzione di nemici etnici totali e la guerra a distruggere la democrazia nel Novecento e a partorire l'abominio dell'Olocausto. Il genocidio fu il culmine della distruzione della democrazia.

80 anni dopo, la proposizione di un genocidio come legittimo, poiché democratico, è il sigillo del brutale irrazionalismo che ribolle sotto lo strato delle conquiste giuridiche sovranazionali che l'umanità si diede come codice intrasgredibile della propria coesistenza. 80 anni dopo, la Costituzione e tutte le forze di ispirazione costituzionale, quindi, hanno di fronte a sé la sfida di sconfiggere questo irrazionalismo, che torna dagli abissi delle più distruttive pulsioni dell'uomo nella storia. Il comune sentire che da ogni angolo del mondo si è mobilitato a difesa della normatività di quelle conquiste giuridiche, del loro universalismo, indica la strada da seguire. È una strada di mobilitazioni sovranazionali che dalle macerie di Gaza, dalla battaglia per la giustizia per le vittime e per l'egualanza tra i popoli, con la consapevolezza delle comuni matrici di oppressione che si estendono dal Sud al Nord globale e minacciano l'ecocidio planetario, ovvero un lento genocidio di tutte le specie viventi, potrebbero persino condurre all'istanza di globalizzare le conquiste della Costituzione su scala mondiale, ideando e dandosi

nuovi codici per la coesistenza e la sopravvivenza dell’umanità, senza più esclusioni, eccezioni e gerarchie razziali.

* * *

ABSTRACT

ITA

In questo contributo si discutono le implicazioni giuridiche internazionali delle ostilità israeliane a Gaza del 2023-2025, documentando e analizzando i discorsi che hanno annunciato in senso genocida l’assedio della Striscia e, soprattutto, i mezzi e metodi di guerra che lo hanno contraddistinto poi per l’effettiva sistematicità dei crimini internazionali che hanno decimato la popolazione civile di Gaza e ridotto il suo spazio vitale ad un inabitabile deserto di macerie. La riflessione argomenta le ragioni per cui questi discorsi e queste modalità di conduzione delle ostilità, nel quadro dell’infilazione intenzionale e protratta di condizioni di vita distruttive alla popolazione di Gaza (a sua volta parte di un disegno dichiarato di annessione totale del territorio palestinese occupato e denazionalizzazione del suo popolo), corrispondano paradigmaticamente a ciò che la Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Crimine di Genocidio del 1948 qualifica come elemento soggettivo ed elementi oggettivi del crimine stesso. Tale analisi è anche occasione di confutare alcuni diffusi equivoci sul significato del dolo specifico di distruzione del gruppo vittima nella definizione giuridica del crimine, che rischiano di svuotare il crimine stesso di significato e applicabilità. L’articolo si concentra poi sui discorsi italiani di giustificazione e negazione dei crimini internazionali di esercito ed esecutivo israeliani a Gaza, svelandone le devianze antigiuridiche e anticonstituzionali. La diffusione e normalizzazione di queste devianze converge, a parere dell’analisi, non solo in un attacco frontale ai pilastri dell’ordine giuridico internazionale, ma anche, e inevitabilmente, ad un capovolgimento delle concezioni del rapporto tra diritto e guerra e tra democrazia e guerra cristallizzate nei principi supremi della Costituzione. Si propone, infine, l’inquadramento di questi capovolgimenti come apice del processo di deconstituzionalizzazione del sistema politico e dell’informazione italiani, che minaccia di recidere definitivamente il nesso costitutivo tra democrazia e stato di diritto.

EN

This article discusses the international legal implications of the Israeli hostilities in Gaza in 2023-2025, documenting and analyzing the discourses announcing the siege of the Strip in genocidal terms and, more importantly, the means and methods of warfare that characterized the war for the effective systematicity of its international crimes, decimating the civilian population of Gaza and reducing its living space to an uninhabitable desert of rubble. The article argues that these discourses and methods, in the context of the intentional and prolonged infliction of destructive conditions of life on the population of Gaza (which is in turn part of a declared plan of total annexation of the occupied Palestinian territory and denationalization of its people) correspond, paradigmatically, to what the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide identifies as subjective and objective elements of the crime itself. This analysis also provides an opportunity to refute widespread misconceptions about the meaning of the special intent to destroy the victim group, core of the legal definition of the crime. These misconceptions, the article demonstrates, risk emptying the crime itself of meaning and applicability. Finally, the article focuses on the Italian discourses justifying and denying the international crimes by the Israeli army and executive in Gaza, revealing their anti-juridical and anti-constitutional deviances. The normalization and spread of these deviances converge not only in a frontal attack against pillars of the international legal order, but also, and inevitably, in capsizing the conception of the relationship between law and war, and between democracy and war, crystallized in the supreme principles of the Constitution. The reflection proposes to identify this overturn as the apex of the process of de-constitutionalization of the Italian political and media systems, threatening to definitively sever the constitutive nexus between democracy and the rule of law.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it
Registrazione presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)